

RESOCONTO STENOGRAFICO

121ª SEDUTA

MARTEDÌ 12 AGOSTO 1997

Presidenza del presidente CRISTALDI

INDICE

	Pag.
Congedi	1
Disegni di legge	
«Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio» (nn. 456 - 122 - 373 - 379 - 393 - 411 - 431/A) (seguito della discussione)	
PRESIDENTE.	3, 11
ZANNA (PDS - SE).	3, 12, 13, 16, 19, 29
BARBAGALLO SALVINO (CCD)	6, 15, 34
PIRO (MD - La Rete - AD)	3, 14, 27, 35, 51, 55, 60
CUFFARO, Assessore per l'agricoltura e le foreste	17, 20, 24, 39
BUFARDECI (FI)	54
MORINELLO (RC)	20
VIRZÌ (AN)	32
BENINATI (FI).	26, 54
ROTELLA (RI)	34
SPEZIALE (PDS - SE)	37
Interrogazione (Annunzio)	1
Interpellanza (Annunzio)	2

La seduta è aperta alle ore 18.03

PIRO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Congedo

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole

D'Aquino ha chiesto congedo per la seduta odierna.

Non sorgendo osservazioni, il congedo si intende accordato.

Annunzio di interrogazione

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura dell'interrogazione con richiesta di risposta scritta presentata.

PIRO, segretario:

«All'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che il sottoscritto interrogante ha già presentato sulla non ancora intervenuta approvazione del piano regolatore generale di Misilmeri altri due atti ispettivi in data 19.5.1996, il n. 1067, e, in data 19.6.1997, il n. 1164, non ottenendo ovviamente alcuna risposta;

considerato che:

conseguentemente all'ennesimo silenzio dell'Assessore nulla si sa dell'operato del commissario ad acta per il PRG di Misilmeri a più di tre mesi dalla sua nomina;

il 18 luglio scorso è scaduto per il geometra Giuseppe Traina il mandato trimestrale di commissario ad acta per il PRG di Misilmeri;

per sapere:

quali siano i risultati del lavoro svolto dal geometra Traina e se abbia proceduto finalmente all'adozione del nuovo PRG di Misilmeri;

se, in caso contrario, e cioè qualora il geometra Traina non abbia ultimato il suo lavoro, abbia già deciso la nomina di un nuovo commissario ad acta o la proroga dello stesso, e comunque se gli abbia dato rigide disposizioni per accelerare l'iter di approvazione del nuovo e indispensabile strumento urbanistico per il Comune di Misilmeri». (1300)

(L'interrogante chiede risposta con urgenza)

ZANNA

PRESIDENTE. L'interrogazione ora annunciata è stata già trasmessa al Governo.

Annunzio di interpellanza

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura dell'interpellanza presentata.

PIRO, *segretario:*

«All'Assessore per gli enti locali,

premesso che il Sindaco di Monreale, avv. Salvino Caputo, è stato eletto il 16 giugno 1996 deputato all'Assemblea regionale siciliana, pur essendo amministratore di un Comune con una popolazione superiore ai ventimila abitanti;

considerato che la sua elezione è stata contestata con la presentazione di numerosi ricorsi presso il Tribunale di Palermo, ricorsi respinti per l'interpretazione data di una norma regionale che già in sede parlamentare è stata criticata per la sua incompletezza e cattiva formulazione, che crea disparità di trattamento tra i cittadini candidati e candidabili;

rilevato che:

l'avvocato Salvino Caputo, parlamentare regionale, è stato difeso - come risulta dalle cro-

nache - nelle vertenze giudiziarie sulla sua elezione a parlamentare dagli avvocati Di Matteo, Rizzuto, Ali e Macaluso;

gli avvocati Filippo Di Matteo, Girolamo Rizzuto e Franz Macaluso risultano componenti dell'Ufficio legale del Comune di Monreale, nominati con determinazione sindacale n. 4 del 23 gennaio 1997 per il triennio 1997/99, e che l'Ufficio ha già ricevuto per il 1997 oltre 25 incarichi professionali retribuiti;

tenuto conto che appare del tutto impossibile spiegare e rendere chiaro quale sia il confine tecnico e soprattutto economico tra l'attività di avvocato difensore e quella di consulente giuridico della stessa persona impegnata su due diversi fronti (quello di amministratore e quello di resistente) e che ha deciso, in modo a dir poco inopportuno, che evidenzia inoltre una scarsissima sensibilità politico-istituzionale, di utilizzare gli stessi avvocati;

per conoscere se non ritenga necessario, alla luce delle notizie riportate in premessa, avviare un'approfondita azione ispettiva sul possibile uso "improprio" e illecito dei consulenti giuridici del Sindaco di Monreale, al fine di accertare un potenziale grave danno all'erario». (174)

ZANNA

PRESIDENTE. Trascorsi tre giorni dall'odierno annunzio, senza che il Governo abbia dichiarato che respinge l'interpellanza o abbia fatto conoscere il giorno in cui intende trattarla, l'interpellanza stessa sarà iscritta all'ordine del giorno per essere svolta al proprio turno.

Avverto, ai sensi dell'articolo 127, comma 9 del Regolamento interno, che nel corso della seduta potrà procedersi a votazioni mediante sistema elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge «Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio» (nn. 456 - 122 - 373 - 379 - 393 - 411 - 431/A).

PRESIDENTE. Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno: Discussione di disegni di legge.

Si procede al seguito della discussione del disegno di legge: «Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio» (456 - 122 - 373 - 379 - 393 - 411 - 431/A).

Invito i componenti la III Commissione legislativa «Attività produttive» a prendere posto nell'apposito banco.

Informo l'Aula che, nella seduta precedente, la discussione del disegno di legge si era interrotta prima della lettura dell'articolo 18.

Invito pertanto il deputato segretario a darne lettura.

PIRO, segretario:

«Art. 18

Periodi di attività venatoria

1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 17, determina per le varie specie di cui all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le date di apertura e di chiusura della relativa attività venatoria, nel rispetto dell'arco temporale compreso tra il primo di settembre ed il 31 di gennaio. Le giornate di caccia previste complessivamente per ciascuna specie non possono comunque superare il numero complessivo di giornate stabilito all'articolo 18 della predetta legge n. 157/92.

2. Per determinate specie, ed in particolare per le specie migratorie, in relazione a situazioni ambientali, climatiche, geografiche e scientifiche, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, l'Assessore può derogare dai limiti temporali di cui al primo comma che non possono comunque andare oltre la penultima domenica di agosto ed il 28 febbraio.

3. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia di appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

4. Nell'ambito della Regione si applicano i provvedimenti che il Presidente del Consiglio

dei Ministri emana per definire nuovi elenchi e/o per adottare variazioni degli elenchi delle specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Nel caso di mancato rispetto dei termini ivi previsti alla definizione degli elenchi provvede con proprio decreto il Presidente della Regione entro i successivi sessanta giorni».

ZANNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 18 è uno snodo fondamentale del disegno di legge sulla caccia, in quanto, come si evince d'altronde dal titolo, stabilisce i periodi di attività venatoria, cioè quando bisogna aprire e chiudere la caccia e se a questi periodi bisogna (così come prevede il comma 2) derogare dall'indicazione data dal comma 1.

Vorrei fare una premessa generale considerato che, quando trattiamo un punto cardine del disegno di legge in discussione, per l'ennesima volta nel testo presentato, così come per altri episodi che abbiamo analizzato finora, vengono proposte deroghe e norme contrarie alla legge-quadro nazionale.

A questo punto mi permetto di dire non può essere un caso che ciò avvenga, sia avvenuto ed avverrà; andando ad esaminare altri punti cardine di questo disegno di legge, si va quindi in deroga alla legge-quadro 157 e la si viola.

Io non vorrei arrivare alla conclusione che quel giudizio di delusione che ho dato intervenendo nella discussione generale sul disegno di legge - delusione rispetto alle possibilità che avevamo di fare dei passi avanti, in riferimento alle normative che conoscevamo, prime fra tutte la legge-quadro 157 - porti addirittura ad esprimere un giudizio negativo sul disegno di legge che stiamo elaborando, discutendo e definendo. E ciò, innanzitutto, proprio per le eccessive, numerose deroghe che in questo disegno di legge sono contenute rispetto alla legge-quadro nazionale.

Questo è un esempio lampante, forse tra quelli più grossi: nel momento in cui si propongono i periodi di attività venatoria, quella che per la norma nazionale è un'eccezione, e quindi da valutare previa consultazione e quant'altro, qui viene

messa come regola. Si ha cioè l'apertura della caccia il primo settembre, mentre la legge nazionale parla della terza domenica di settembre.

Quindi noi anticipiamo la caccia in Sicilia fino a 21 giorni; quella che lì è un'eccezione, qui invece viene messa come regola.

L'eccezione della legge nazionale (che prevede la possibile apertura per alcune specie il primo settembre) viene messa come regola e a sua volta viene derogata nel comma 2 del disegno di legge perfino ipotizzando una anticipazione nel mese di agosto.

Lo dico con la massima nettezza e forza: questa proposta è inaccettabile; mi permetto dire: è vergognosamente inaccettabile.

Signor Presidente, me lo sono permesso; e lei sa che finora in questo dibattito, pur intervenendo numerose volte, non mi ero mai spinto a questi livelli.

Prima questione: ritengo che usare la parola «agosto», cioè ipotizzare lontanamente, anche con paletti...

RICOTTA. Onorevole Zanna, non ha specificato l'anno.

ZANNA. Ha ragione, onorevole Ricotta, però le faccio notare che non vorrei si tirasse la zappa sui piedi, perché io sono uno dei pochi ad essere stato presente in Aula dalla mattina alla sera; se è mancato per qualcuno non è stato mai sicuramente per me. E le anticipo che chiederò l'appello nominale perché, se c'è da prendere una decisione, chi deve prenderla se ne deve assumere la responsabilità e ci deve essere l'elenco di chi se l'è presa questa responsabilità; con nome e cognome!

Continuo a pensare ed a sostenere che questa legge bisogna farla, però nel caso - mi auguro di no - in cui, alla fine, questa legge non venisse approvata, ovvero qualora a causa delle eccessive deroghe che si stanno imponendo rispetto alla legge-quadro incappasse in qualche autorevole controllo, e quindi rischiasse davvero un'impugnativa, col serio rischio che salti il calendario venatorio, ognuno dovrà assumersi la responsabilità di questo. Chi, appunto, magari dicendo di sponsorizzare le tesi dei cacciatori, alla fine si fa prendere un po' troppo la mano, va oltre le righe, ri-

schiano così di far saltare l'attività venatoria per quest'anno.

Comunque, per tornare al discorso precedente, ritengo che parlando di agosto siamo completamente fuori dal mondo, nel senso che non c'è alcun riferimento, neppure nell'eccezione prevista dalla legge nazionale, per ipotizzare una apertura della caccia nel mese di agosto. Ho pertanto presentato un emendamento di totale soppressione relativamente alla previsione contenuta al comma 2 nonché in altri emendamenti presentati da parlamentari che prevedono questa possibilità. Prendere in considerazione una simile possibilità è davvero una cosa fuori dal mondo!

Quell'eccezione - lo voglio ricordare - è un'eccezione che si ferma al primo settembre nella legge nazionale e deve essere autorizzata sentendo (così come d'altronde prevede anche questo disegno di legge) l'Istituto nazionale di fauna selvatica; uno dei paletti fondamentali della legge stessa. Ma la legge nazionale nel comma 1 dell'articolo 18 non sceglie la terza settimana di settembre così per puro caso, per fantasia del legislatore; lo fa dopo aver valutato scientificamente le possibilità e le dinamiche dell'attività venatoria, gli spostamenti soprattutto delle specie migratorie nel nostro Paese, e facendo una scelta sostenuta da dati scientifici e biologici che hanno portato a questa decisione. In particolare, scegliendo la terza domenica di settembre, così come d'altronde propongo in un emendamento, si rispettano chiaramente e precisamente direttive e convenzioni approvate dal nostro Parlamento.

Voglio ribadire ancora una volta (perché purtroppo ancora una volta siamo in questo campo, in questa materia, in questa situazione) che ipotizzare, come viene fatto, l'apertura al primo settembre - un'apertura normale, tradizionale al primo settembre - non viola per l'ennesima volta una legge-quadro del nostro Paese, ma viola anche le precise direttive contenute nella direttiva della C.E.E. n. 79/409, viola la Convenzione di Parigi, approvata dal nostro Parlamento con la legge n. 812/1978, e viola la Convenzione di Berna, approvata dal nostro Parlamento con legge n. 503/1981.

Quindi, quella che viene fatta è una proposta che viola per l'ennesima volta leggi, direttive, indicazioni che ci vengono dalla legge nazionale.

Mi sono anche interrogato se la proposta del primo settembre non fosse oggetto soltanto di una pressione (legittima) della cosiddetta lobby dei cacciatori o della tradizione della nostra Regione, in quanto qualcuno mi ha ricordato che è tradizione aprire la caccia perfino nel mese di agosto.

Io voglio mettere da parte tutto questo, voglio mettere da parte l'eventualità che ci siano state pressioni - ripeto, legittime - dettate da esigenze, bisogni, aspettative (che chiaramente non condivido) e metto da parte la tradizione o quant'altro; tradizione sì consolidata, ma in un'altra era storica, direi quasi in un altro quadro e senza che avessimo l'obbligo, che abbiamo, di fare finalmente una legge - avevamo l'obbligo di farla entro il 31 luglio! - comunque di fare una legge-quadro per la caccia nella nostra Regione, guardando soprattutto alle norme nazionali e alle norme della Comunità europea.

Lasciando da parte tutto questo, ho riflettuto per valutare se c'erano delle basi scientifiche serie, ponderate che portassero ad un'apertura normale al primo settembre.

Ebbene, io mi permetto di manifestare grosse perplessità, in base ai dati scientifici in mio possesso, opinabili quanto si vuole, circa l'apertura della caccia a specie come il merlo e il coniglio, ormai stanziali del nostro territorio: il coniglio lo troviamo il primo settembre ed anche il 15 o il 20 settembre non avendo grande possibilità di fuggire dalla nostra Regione; così il merlo che (come i cacciatori fanno) è ormai un uccello stabile del nostro territorio, ed anzi lo si trova in grande quantità soprattutto nei mesi invernali. Così ho delle grosse perplessità che una ragione sia quella legata all'apertura della caccia alla quaglia e alla tortora.

A me risulta, da dati che ho ricercato, che su 120 quaglie inanellate, nelle prime tre settimane di settembre ne sono state ricatturate soltanto 5; invece nelle tre settimane successive, cioè l'ultima di settembre e le prime due settimane di ottobre, sono state catturate 15 quaglie inanellate.

Cosa ci dice questo dato? Ci dice che questa preoccupazione che i cacciatori locali hanno di vedersi passare le quaglie sul nostro territorio e non poterle colpire, è infondata; la vera preoccupazione la dovrebbero avere i cacciatori delle altre regioni d'Italia i quali invece se le vedono

passare sopra le proprie teste, senza poter loro sparare, in quanto ciò è permesso dalla terza settimana di settembre, per poi farle arrivare nella nostra Regione. Così è da precisare che la tortora non migra, come qualcuno dice, soltanto nel mese di agosto, ma inizia la migrazione alla fine di agosto e continua la migrazione per tutto il mese di settembre.

L'ultima preoccupazione che io sollevo è che noi, intercettando nel nostro territorio nelle prime tre settimane di settembre le specie migratorie, colpiamo, contravvenendo alla Convenzione di Parigi, il patrimonio avio-faunistico non solo del nostro Paese ma dell'intera comunità internazionale. Infatti, si tratta di specie in transito nella nostra regione, dove si fermano per riprodursi, per poi andare in altri Paesi e Continenti.

Quindi noi corriamo il serio pericolo - per ora non ce ne accorgiamo, ma potremo accorgercene tra qualche anno - di intaccare il patrimonio delle specie migratorie che attraversano il nostro territorio.

Concludendo, signor Presidente, mi permetto di proporre (non so se tecnicamente sia possibile) di fare su questo articolo una discussione «separata» dagli emendamenti. In particolare vorremmo avere chiarito negli interventi, successivi al mio, degli altri parlamentari, del Presidente della Commissione, dell'Assessore, se la proposta rimane quella contenuta nel disegno di legge o se c'è un orientamento che fa fare un passo avanti che avvicini la nostra normativa (se non proprio in maniera coincidente come io propongo) il più possibile alla normativa nazionale, alle convenzioni e alle direttive della Comunità europea. In questo senso io proponevo un percorso staccato dai singoli emendamenti presentati all'articolo.

Aggiungo che ritengo una scelta giusta quella fatta dal Presidente della Commissione di proporre un emendamento, anche se ne ha annunciato il possibile ritiro; mi auguro che questo non avvenga. L'onorevole Grippaldi, se ha quest'intenzione, sappia che quell'emendamento lo farà mio.

Credo che sia una scelta giusta inserire nel disegno di legge, così come fa anche la legge nazionale, l'elenco delle specie cacciabili ed il periodo in cui è possibile cacciarle.

È una scelta giusta: è una scelta di chiarezza! Circa quell'emendamento, poi, ritengo ci siano alcune specie da togliere dall'elenco; in tutti i casi la scelta di inserire i periodi e le specie da cacciare, credo sia un elemento che contribuisca alla chiarezza complessiva dell'intero disegno di legge.

BARBAGALLO SALVINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBAGALLO SALVINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, avevo pensato di non intervenire su questo articolo sperando che si potesse esaminare speditamente, però il collega Zanna, nell'indicare l'altezza del volo della quaglia, mi ci ha tirato per i capelli.

Allora, voglio dire all'onorevole Zanna, il quale ha riportato tutta una serie di dati, che non è vero che la quaglia e la tortora nel momento in cui migrano scelgono come periodo ottobre o settembre; la quaglia e la tortora migrano nel momento in cui iniziano le intemperie. E adesso le dimostrerò, caro onorevole Zanna, che se noi apriremo la caccia per la quaglia e la tortora nella prima domenica di settembre, noi creeremo un danno alla fauna anziché un beneficio.

Io le assicuro che durante il periodo estivo, e fino agli ultimi giorni di agosto, queste due specie, che si trovano distribuite quasi equamente in tutta la Sicilia, sono soprattutto presenti dove esistono ristagni d'acqua o acqua corrente che ne permettano la sopravvivenza. Invece, nel momento in cui iniziano i primi temporali, come quello a cui abbiamo assistito stamattina, le assicuro che queste specie si ammassano lungo le rive per migrare possibilmente verso le coste dell'Africa e lì noi creeremmo eventualmente un massacro di queste specie.

Se lei vuole insistere nell'aprire la caccia la prima domenica di settembre, personalmente, per quanto mi compete, non trovo nessuna difficoltà, però faccio una proposta alternativa: noi apriamo la caccia ad alcune specie migratorie, tipo il colombaccio, la tortora e la quaglia, l'ultima domenica di agosto (massimo) e apriamo invece la caccia la prima domenica di settembre per alcune specie stanziali quali il coniglio.

Questa proposta ritengo potrebbe trovarci tutti d'accordo.

Per il resto ritengo, onorevole Zanna, che l'impianto di quest'articolo sia invece meritevole, in quanto, oltre ad essere stato mediato dalle parti sociali, è anche supportato da esperienze scientifiche. Penso, infatti, che l'onorevole assessore sia stato supportato da tecnici, esperti e studiosi della materia. Mi consenta però di dire che chi conosce l'attività venatoria forse è l'esperto per eccellenza!

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, signori deputati, il passaggio sulla definizione dei periodi di attività venatoria e delle specie cacciabili nella nostra Regione è ovviamente uno dei più importanti e delicati dell'intero disegno di legge, e sul quale le prese di posizione sono state più calde e a volte più distanti.

La definizione del calendario, al quale bisogna aggiungere un altro concetto, quello di definizione di arco temporale (cioè del periodo complessivamente inteso nel quale è consentita l'attività di caccia) e l'individuazione delle specie che possono essere cacciate, manifesta infatti il grado di sensibilità nei confronti dei problemi che nel tempo si sono posti rispetto alla tutela effettiva della fauna selvatica e determina le spinte che da parte di alcuni ambienti – anche qui con differenziazioni notevoli tra le posizioni dell'uno e dell'altro – dei cacciatori sono state prospettate e prospettano.

Rispetto a ciò, credo che intanto vada fatta una prima osservazione relativa al modo in cui questo disegno di legge intende affrontare il problema. Il disegno di legge, infatti, nel testo presentato in Aula, non contiene la definizione delle specie cacciabili e non contiene l'indicazione, per ogni specie cacciabile, del periodo durante il quale la caccia è effettivamente esercitabile; in questo modo sembrando voler operare una scelta di fondo, che è quella di rifarsi all'articolo 18 della legge 157, il quale in effetti definisce le specie cacciabili e i periodi durante i quali queste specie possono essere cacciate e dà la facoltà alle Regioni, per particolari ragioni

ambientali, di potere modificare, con riferimento ad alcune specie, lo stesso calendario previo parere dell'istituto nazionale della fauna selvatica.

Allora, se questa fosse la scelta di fondo operata dal disegno di legge non ci sarebbe questione perché i periodi in cui è esercitabile la caccia sarebbero comunque quelli definiti dalla legge nazionale; altrettanto dicasi per le specie cacciabili – ci sarebbe soltanto un margine di discrezionalità la cui responsabilità si attribuisce ovviamente a una decisione dell'Assessore per l'agricoltura, previo parere dell'Istituto nazionale fauna selvatica, con riferimento ad alcune specie.

In realtà non è così perché il combinato disposto del primo e del secondo comma dell'articolo 18 configura un sistema abbastanza diverso, giacché solo formalmente vi è il rimando all'applicazione della legge nazionale; sostanzialmente la si deroga perché viene individuato, innanzitutto, un arco temporale massimo assolutamente diverso da quello previsto dalla legge nazionale. Anzi, per essere chiari: in questo disegno di legge non si configura l'arco temporale massimo durante il quale è possibile cacciare, in questo caso operando una deroga molto significativa e sostanziale alla legge 157.

Vengono poi definiti, al secondo comma, alcuni periodi di caccia senza individuare le specie, prevedendosi che la caccia si possa effettuare dalla penultima domenica di agosto al 28 febbraio. E qui derogando due volte: una prima volta derogando all'arco temporale massimo che, comunque, dice la legge nazionale, deve essere contenuto in un periodo che rispetti l'equivalente periodo compreso tra il primo settembre e il 31 gennaio; una seconda volta si deroga perché per nessuna specie la legge nazionale prevede la possibilità di aprire la caccia nel mese di agosto e chiuderla nel mese di febbraio. Che questo poi possa esser fatto addirittura con un semplice atto amministrativo dell'Assessore configura già un sistema che, a mio avviso, si presta non solo a notevoli critiche dal punto di vista di merito, ma a notevoli perplessità sulla sua procedibilità dal punto di vista formale.

Il quarto comma non dà problemi perché opera un rinvio dinamico alla legge numero 157, in particolare all'articolo 18, terzo comma, laddove viene previsto che l'elenco delle specie

cacciabili in esecuzione delle direttive C.E.E. venga aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il nostro disegno di legge a sua volta rinvia a questo decreto.

Ritengo, invece, onorevole Presidente della Commissione, che sarebbe molto meglio dal punto di vista della leggibilità, ma anche della fattibilità e della procedibilità della legge, che la legge stessa definisse le specie cacciabili e il calendario relativo alle stesse specie cacciabili.

Ciò, infatti, in modo molto più trasparente, darebbe la possibilità a tutti di comprendere cosa stiamo facendo; darebbe la possibilità – anche adesso ovviamente, nel momento in cui l'Assemblea regionale siciliana comunque assume una determinazione e quindi si carica di una «responsabilità» (ma sempre di responsabilità si tratta) – di comprendere che cosa stiamo facendo, di dichiararsi se è nel caso d'accordo o non d'accordo.

Il puro e semplice rinvio, invece, in qualche modo opera una sorta di «occultamento» del processo e non rende per niente comprensibile e trasparente cosa si fa.

Ho notato che era stato presentato dal Presidente della Commissione un emendamento che andava in questa direzione. Non so però se sia stato mantenuto.

Dichiaro la mia preferenza – l'ho già detto e lo ripeto – per questo secondo metodo, anche se poi nel merito della formulazione dell'emendamento ho qualche osservazione; sicuramente deve essere aggiornato, signor Presidente della Commissione, alla luce dell'emanazione del recentissimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha tolto alcune specie da quelle cacciabili inserendole tra quelle protette (se vuole ho qui una copia che le posso fornire). Qualche altro aggiustamento ritengo debba esser fatto anche in relazione alle date ed alle specie cacciabili. Ad esempio, riteniamo che qualche specie debba essere inserita nell'allegato B anziché nell'allegato A; questi, comunque, sono punti di merito che è naturale affrontare se si è nelle condizioni di affrontare questo tipo di ragionamento e cioè ci si trovi di fronte al calendario e alle specie cacciabili.

Volevo fare un'ultima considerazione: non ritengo si debba aderire puramente e semplicemente alla legge nazionale; la legge nazionale

stessa, peraltro, prevede un meccanismo, chiamiamolo così, derogatorio che in funzione delle specificità ambientali, territoriali che si possono incontrare nelle varie regioni, consente di individuare, per qualche specie, un periodo diverso. Non credo però, signor Presidente, che noi possiamo derogare più volte a questa legge; se accettiamo la deroga con le modalità previste dalla legge-quadro nazionale credo che non possiamo aggiungere ulteriori deroghe.

Da questo punto di vista riterrei che il «conto», chiamiamolo così, si possa chiudere individuando una data che, anche se non è esattamente quella prevista dalla legge nazionale, tuttavia sia plausibile, accettabile. Non so se qualcuno abbia già fatto questa proposta, ma ieri sera si proponeva di prevedere come data di apertura generale della caccia la prima domenica di settembre. Tutto sommato, in considerazione delle specificità anche climatiche, ambientali, legate al periodo delle specie migratorie, eccetera, potrebbe, tale proposta, costituire un terreno di discussione sul quale trovare un'intesa. Diversamente, se l'impostazione dovesse rimanere così com'è senza l'individuazione delle specie, con questi periodi, senza l'individuazione dell'arco temporale massimo entro il quale si può cacciare, ritengo che la nostra discussione sarà molto difficile in quanto i punti di dissenso sono molti, ed inoltre potrebbero originarsi alcuni problemi dal punto di vista della procedibilità della legge stessa.

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 18 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dalla Commissione:

emendamento 18.1;

«Il comma 1 è sostituito dal seguente: "l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 17, sentito il comitato regionale faunistico venatorio, determina le date di apertura e di chiusura della relativa attività venatoria, nel rispetto dell'arco temporale compreso tra il primo di settembre ed il 31 di gennaio. Le giornate di caccia previste complessivamente per ciascuna specie non possono in ogni caso superare il numero complessivo di giornate stabilito all'articolo 18

della legge n. 157/92, appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati:

a) specie cacciabili dal 1° settembre al 31 dicembre:

- quaglia (*coturnix coturnix*);
- tortora (*streptopelia turtur*);
- fagiano (*phasianus colchicus*);
- merlo (*turdus merula*);
- coniglio selvatico (*oryctolagus cuniculus*).

b) specie cacciabili dal primo settembre al 31 gennaio:

- allodola (*lauda arvensis*);
- storno (*sturnus vulgaris*);
- cesena (*turdus pilaris*);
- tordo bottaccio (*turdus philomelus*);
- tordo sassello (*turdus iliacus*);
- germano reale (*anas platyrhynchos*);
- gallinella d'acqua (*gallinula chloropus*);
- alzavola (*anas crecca*);
- canapiglia (*anas strepera*);
- porciglione (*rallus aquaticus*);
- fischione (*anas penelope*);
- codone (*anas acuta*);
- marzaiola (*anas querquedula*);
- mestolone (*anas clypeata*);
- moriglione (*aythya ferina*);
- moretta (*aythya fuligula*);
- beccaccino (*gallinago gallinago*);
- colombaccio (*columba palumbus*);
- frullino (*lymnocryptes minimus*);
- combattente (*philomachus pugnax*);
- beccaccia (*scolopax rusticola*);
- corvo (*corvus frugilegus*);
- cornacchia nera (*corvus corone*);
- pavoncella (*vanellus vanellus*);
- pittima reale (*limosa limosa*);
- ghiandaia (*garrulus glandarius*);
- gazza (*pica pica*);
- volpe (*vulpes vulpes*).

c) Specie cacciabili dal 15 settembre al 30 novembre:

- coturnice (*alectoris graeca whitakeri*);
- lepre comune (*lepus europaeus*);

d) specie cacciabili dal 1° di novembre al 31 gennaio:

- cinghiale (*sus scrofa*)».

– dall'onorevole Di Martino:

emendamento 18.6:

«L'intero articolo è modificato nel modo seguente:

“1. L'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito l'INFS, emana, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, il calendario venatorio regionale relativo all'intera annata venatoria, nel rispetto dei periodi fissati al comma 1 dell'art. 18 della legge 157/1992 e per le specie ivi indicate il cui status e consistenza delle popolazioni sul territorio regionale siano tali da consentire il periodo venatorio.

2. Non è consentita la posta alla beccaccia, né la caccia d'appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino e al coniglio.

3. Nell'ambito della Regione si applicano i provvedimenti che il Presidente del consiglio dei ministri emana per definire nuovi elenchi e/o per adottare variazioni degli elenchi delle specie cacciabili ai sensi dell'art. 18, comma 3 della legge 157/1992.

Entro 10 giorni dalla pubblicazione sulla GURI del DPCM di cui sopra, il Presidente della Regione provvede ad emanare un decreto di recepimento. Qualora non vengano rispettati i termini dettati dalla legge 157/1992, provvede direttamente con proprio decreto il Presidente della Regione entro 10 giorni”».

– dagli onorevoli Bufardecì ed altri:

emendamento 18.5:

«Sostituire il comma 1 con il seguente: “Ai fini dello esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica, presenti nel territorio siciliano e di cui anche al comma 1 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

a) Specie cacciabile dall'ultima domenica di agosto al 31 dicembre:

- quaglia (*coturnix coturnix*);
- tortora (*streptopelia turtur*);
- fagiano (*phasianus colchicus*);
- merlo (*turdus merula*);
- coniglio selvatico (*oryctolagus cuniculus*).

b) Specie cacciabili dall'ultima domenica di agosto alla fine di febbraio:

- allodola (*lauda arvensis*);
- storno (*sturnus vulgaris*);
- cesena (*turdus pilaris*);
- tordo bottaccio (*turdus philomelus*);
- tordo sassello (*turdus iliacus*);
- germano reale (*anas platyrhynchos*);
- gallinella d'acqua (*gallinula chloropus*);
- alzavola (*anas crecca*);
- canapiglia (*anas strepera*);
- porciglione (*rallus aquaticus*);
- fischione (*anas penelope*);
- codone (*anas acuta*);
- marzaiola (*anas querquedula*);
- mestolone (*anas clypeata*);
- moriglione (*aythya ferina*);
- moretta (*aythya fuligula*);
- beccaccino (*gallinago gallinago*);
- colombaccio (*columba palumbus*);
- frullino (*lymnocryptes minimus*);
- combattente (*philomachus pugnax*);
- beccaccia (*scolopax rusticola*);
- corvo (*corvus frugilegus*);
- cornacchia nera (*corvus corone*);
- pavoncella (*vanellus vanellus*);
- pittima reale (*limosa limosa*);
- ghiandaia (*garrulus glandarius*);
- gazza (*pica pica*);
- volpe (*vulpes vulpes*).

c) Specie cacciabili dall'ultima domenica di agosto al 30 novembre:

- coturnice (*alectoris graeca whitakeri*);
- lepre comune (*lepus europaeus*);

d) specie cacciabili dal 1° novembre alla fine di febbraio:

- cinghiale (*sus scrofa*)”».

«Nel comma 2 sostituire la frase “l'ultima domenica di agosto ed il 28 febbraio” con la frase “la penultima domenica di agosto ed il 10 marzo”».

«Nel comma 4, dopo la parola “Regione”, sopprimere le parole “si applicano” e sostituirle con la frase “L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il comitato regionale

faunistico-venatorio. può applicare" e dopo il numero "157", eliminare tutto il contenuto fino alla fine del comma».

– dagli onorevoli Zanna e Capodicasa:

emendamento 18.10:

«al comma 1, sesto rigo sostituire le parole "tra il 1° settembre ed il 31 gennaio" con le parole "tra la prima domenica di settembre ed il 31 gennaio"».

– dall'onorevole Zanna:

emendamento 18.11:

«al comma 1, sesto rigo sostituire le parole "tra il 1° settembre ed il 31 gennaio" con le parole "tra la seconda domenica di settembre ed il 31 gennaio"».

– dall'onorevole Zanna:

emendamento 18.12:

«al comma 1, sesto rigo sostituire le parole "tra il 1° settembre ed il 31 gennaio" con le parole "tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio"».

– dagli onorevoli Morinello ed altri:

emendamento 18.3:

«al comma 1. Aggiungere, dopo le parole "n. 157", le parole "purché presenti nel territorio della Regione"».

– dagli onorevoli Villari ed altri:

emendamento 18.16:

«Il periodo di attività venatoria nella Regione Siciliana si svolge dall'ultima settimana di agosto al 28 febbraio.

L'Assessore regionale per l'agricoltura e foreste della Sicilia ha facoltà di modificare, per motivi particolari dovuti a fatti climatici e socio-ambientali, il periodo di apertura dal 1° settembre al 31 gennaio».

– dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 18.7:

«Al comma 1 aggiungere, dopo le parole "n. 157" le parole "purché presenti nel territorio della Regione"».

– dagli onorevoli Costa ed altri:

emendamento 18.2:

«Al comma 2 aggiungere: "limitatamente all'Isola di Pantelleria e per comprovate necessità ambientali e di tutela delle coltivazioni agricole, l'Assessore, sentito il comitato faunistico venatorio, è autorizzato con proprio decreto a consentire la caccia esclusivamente al coniglio selvatico per tutto il periodo dell'anno, ad esclusione dei mesi di novembre, dicembre e gennaio"».

Si passa all'esame degli emendamenti.

L'onorevole Di Martino non è presente in Aula, pertanto l'emendamento 18.6, a sua firma, è dichiarato decaduto.

Comunico che all'emendamento 18.1 sono stati presentati i seguenti subemendamenti: 18.1.1, 18.1.2, 18.1.3 tutti a firma dell'onorevole Zanna e Capodicasa.

Ne do lettura:

emendamento 18.1.1 all'art. 18.1 della Commissione:

«Sopprimere dall'elenco del punto a) il fagiano (*phasianus colchicus*)»;

emendamento 18.1.2:

«Sopprimere dall'elenco del punto b) lo storno (*sturnus vulgaris*)»;

ZANNA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 18.1.1 a mia firma.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Onorevole Zanna, intendeva ritirare l'emendamento 18.1.1?

ZANNA. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'onorevole Zanna – il quale ha fatto rilevare che su «Cronache parlamentari regionali» è stato commesso un errore circa la denominazione di una statua raffigurata sulla copertina – ha commesso

anche lui un errore perché ha ritirato un emendamento che non intendeva in effetti ritirare. Pertanto, non sorgendo osservazioni l'Assemblea prende atto dell'errore dell'onorevole Zanna.

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo chiede una breve sospensione della seduta.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il Governo chiede pochi minuti di sospensione al fine di formulare un emendamento in grado di accogliere le istanze provenienti da diversi deputati. Non sorgendo osservazioni, la seduta è sospesa.

*(La seduta sospesa, alle ore 18.55,
è ripresa alle ore 19.07)*

La seduta è ripresa

Comunico che l'emendamento 18.1 è stato presentato dal Governo il subemendamento 18.1.22:

«Dopo la parola "primo" aggiungere le parole "giorno utile di"».

Lo pongo in votazione.

PIRO. Io voto contro!

ZANNA. Io voto contro!

ORTISI. Anch'io voto contro!

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che sono stati presentati dagli onorevoli Zanna ed altri i seguenti subemendamenti al 1° comma:

emendamento 18.1.19:

«Al 4° rigo, sostituire le parole "tra il 1° settembre" con le parole "tra la terza domenica di settembre". Conseguentemente ai punti a) e b) le parole "dal primo settembre" e al punto c) le parole "dal 15 settembre" sono sostituite con le parole "dalla terza domenica di settembre"»;

emendamento 18.1.20:

«Al 4° rigo, sostituire le parole "tra il primo settembre" con le parole "tra la seconda domenica di settembre". Conseguentemente ai punti a) e b) le parole "dal primo settembre" e al punto c) le parole "dal 15 settembre" sono sostituite con le parole "dalla seconda domenica di settembre"»;

emendamento 18.1.21:

«Al 4° rigo, sostituire le parole "tra il primo settembre" con le parole "tra la prima domenica di settembre". Conseguentemente ai punti a) e b) le parole "dal primo settembre" e al punto c) le parole "dal 15 settembre" sono sostituite con le parole "dalla prima domenica di settembre"».

Onorevole Zanna, ritira gli emendamenti testé letti?

ZANNA. Signor Presidente, credo che gli emendamenti siano da considerare preclusi avendo già approvato quello del Governo.

PRESIDENTE. Lei può ritirarli.

ZANNA. Diciamo che sono preclusi con la mia contrarietà.

PRESIDENTE. Dichiaro preclusi gli emendamenti 18.1.19, 18.1.20, 18.1.21.

Si passa all'emendamento 18.5, presentato dall'onorevole Bufardecì.

BUFARDECI. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Dichiaro pertanto preclusi i seguenti subemendamenti degli onorevoli Piro e Guarnera:

emendamento 18.5.1A:

«le parole "frullino (*limnocryptes minimus*)", nonché le parole da "Corvo" a "coronae", nonché le parole "lepre comune (*lepus europaeus*)" sono soppresse».

emendamento 18.5.2:

«le parole "ultima domenica di agosto" sono

sostituite dalle parole "terza domenica di settembre"».

emendamento 18.5.1:

«le parole "alla fine di febbraio" sono sostituite dalle parole "al 31 gennaio"».

ZANNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANNA. Signor Presidente, poiché abbiamo scelto di lavorare sull'emendamento della Commissione, e non più sul testo del disegno di legge, dichiaro di ritirare gli emendamenti 18.10, 18.11 e 18.12.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Piro e Guarnera il subemendamento 18.1.13 all'emendamento 18.1:

«Alla lettera b) del proposto 1° comma, sopprimere le parole "storno (sturnus vulgaris)"».

Pongo congiuntamente in votazione i subemendamenti 18.1.13 e 18.1.2. Il parere del Governo?

CUFFARO, assessore per l'agricoltura e le foreste. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Sono approvati)

Comunico che all'emendamento 18.1 è stato presentato dagli onorevoli Piro e Guarnera il seguente subemendamento 18.1.14:

«Alla lettera c) del 1° comma sopprimere le parole "lepre comune (lepus europaeus)"».

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

CUFFARO, assessore per l'agricoltura e le foreste. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, presidente della Commissione e relatore. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Piro e Guarnera il seguente subemendamento 18.1.7:

«Alle lettere a) e b) del 1° comma, il numero "1°" e la parola "primo" sono sostituiti dalle parole "terza domenica di"».

Lo dichiaro precluso.

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Piro e Guarnera il seguente subemendamento 18.1.8:

«Le parole "fagiano (phasianus colchicus)" sono soppresse alla lettera a) del comma 1 e sono aggiunte alla lettera b) del medesimo comma».

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

CUFFARO, assessore per l'agricoltura e le foreste. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che dagli onorevoli Piro e Guarnera sono stati presentati i seguenti subemendamenti: 18.1.9:

«Alla lettera a) del primo comma, il numero "1°" è sostituito dalle parole "terza domenica di"»;

18.1.10:

«Alla lettera b) del primo comma, la parola "primo" è sostituita dalle parole "terza domenica di"».

Li dichiaro preclusi.

Comunico che dagli onorevoli Zanna ed altri è stato presentato il seguente subemendamento 18.1.6:

«Sostituire dall'elenco del punto c) la "lepre comune (*lepus europaeus*)" con la "lepre appenninica (*lepus corsicanus*)"».

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa al subemendamento 18.1.5 degli onorevoli Zanna ed altri.

Sopprimere dall'elenco del punto c) la coturnice (*alectoris graeca whitakeri*).

ZANNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANNA. Signor Presidente, vorrei intervenire insistendo su questo emendamento perché la coturnice siciliana, che è una specie endemica della nostra Regione, una sottospecie della coturnice che non si trova da nessun'altra parte, è da proteggere in maniera particolare. E questo lo dico perché la coturnice siciliana è stata introdotta in un elenco particolarissimo di uccelli da proteggere della Comunità europea concernente la conservazione degli uccelli selvatici. La famosa direttiva del 2 aprile 1979/409 demanda all'articolo 4, a un elenco di 175 specie soltanto.

Io mi sono permesso di fare un brevissimo conto. Mi pare di non sbagliare nel dire che nel nostro continente circolano, perché stanziali o migratorie, circa 1.500 specie di uccelli; di queste la Comunità europea ne ha prese soltanto

175. Si tratta quindi di un elenco particolarissimo, al n. 79 del quale c'è la coturnice siciliana. Per queste 175 specie è stata emanata una direttiva che mi permetto di leggere: «Per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione, per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione».

A tale fine si tiene conto: a) delle specie minacciate di sparizione; b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat; c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata; d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat».

Noi siciliani abbiamo il dovere, in quanto legislatori di una norma regionale e in quanto siciliani – stiamo discutendo di una specie rarissima siciliana – di fare ogni sforzo, di portare avanti ogni iniziativa per tutelare una specie che l'Europa ha introdotto in un particolarissimo elenco, che conta – lo ripeto – soltanto 175 specie di uccelli sulle 1.500 presenti nel nostro territorio.

Aggiungo purtroppo che la coturnice siciliana, poiché rappresenta per i cacciatori "un piatto prelibato", tenuto conto delle sue dimensioni, per le modalità di sparo, per le particolarità del suo volo, siamo "riusciti" a portare questa specie soltanto a 1.500 coppie nella nostra Regione, con un gravissimo danno e con un – mi auguro di no – imminente rischio di estinzione.

Per questa ragione ritengo che per non derogare, per l'ennesima volta, a una direttiva comunitaria, che è particolarissima in quanto non generica ma estremamente precisa, dobbiamo fare di tutto per salvaguardare questa specie e quindi toglierla completamente dall'elenco di quelle cacciabili.

Inoltre, se ciò non bastasse, ricordo che l'articolo 7 della convenzione di Berna, recepita dalla nostra Regione, ci dice che la caccia è consentita purché non contrasti con l'esigenza primaria di tutela della fauna; e quando noi siamo ridotti ad avere per una particolarissima specie soltanto 1.500 coppie, credo dovremmo avere l'intelligenza e il coraggio – perfino il coraggio!

– di fare una scelta che tuteli e conservi questa specie particolare e in grande difficoltà, che numerose riviste scientifiche indicano come meritevole di particolare protezione e tutela.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, devo manifestare un apprezzamento per il modo in cui si è affrontato il tema dell'attività venatoria e del calendario. Ovviamente le distanze sono rimaste, però si è scelto di ragionare su alcune questioni che, peraltro, sono ineliminabili dal nostro ragionamento, come l'inclusione di alcune specie cacciabili tra le specie protette ai sensi della recentissima direttiva C.E.E. e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Devo dire altresì che qualche passo in avanti è stato fatto anche per il calendario e per l'individuazione delle specie.

È chiaro che, come ho già detto, le distanze rimangono, così come punti di dissenso notevole e radicale, senza che ciò, almeno per quanto mi riguarda, comporti una sorta di ritorno di fibrillazione e di isteria. Infatti, mi rendo conto che, in un quadro complessivo che si compone, alcune cose possono ben funzionare riguardo ai diversi punti di vista, ed altre cose no.

Detto questo, vorrei anch'io intervenire sulla questione della coturnice che so essere molto a cuore ai cacciatori ma so anche essere molto a cuore agli ambientalisti e ai protezionisti.

L'onorevole Zanna ha già fatto riferimento nel suo intervento a come si pone il problema: la coturnice è una specie presente ormai sul nostro territorio in un numero di esemplari molto basso; c'è una stima, condotta nel 1993 dai professori Lo Valvo, Massa e Sarà, che parlava di solo 1.500 coppie presenti in Sicilia. Non so quale sia la situazione oggi e dubito che dal punto di vista numerico possa essere migliorata; posso supporre, visto il particolare "accanimento" che i cacciatori dedicano a questa specie, che il numero delle coppie della coturnice si sia nel frattempo ulteriormente ridotto.

La coturnice, proprio per questa sua caratteristica di essere una specie endemica siciliana, cioè presente praticamente solo nel territorio siciliano, perché particolarmente soggetta ad attività di caccia è stata inclusa in uno degli allegati della Direttiva comunitaria 79/409, peraltro posta a base di tutta la legislazione nazionale e regionale a proposito della tutela della fauna selvatica e della caccia. Infatti, l'articolo 7, comma 4, della direttiva 79/409 presuppone che la caccia debba rispettare il principio di una saggia utilizzazione della specie. Per questo motivo in uno degli allegati di questa direttiva viene individuata la coturnice siciliana tra le specie soggette a particolare protezione.

Non voglio, ancora una volta, fare riferimento alla violazione delle direttive comunitarie, voglio fare invece un ragionamento diverso: se è vero, signor Presidente della Commissione, che la coturnice è una specie endemica presente solo in Sicilia, c'è un interesse che sicuramente esula dal contesto meramente isolano; non vorrei che questo termine sembrasse eccessivamente enfatico, populista, ma sicuramente c'è un interesse della comunità internazionale, quella che ha a cuore la sopravvivenza delle specie animali come una delle condizioni per la sopravvivenza della specie umana.

In considerazione del fatto che di questa specie ormai si contano pochissimi esemplari, vorrei porre la domanda: è interesse del cacciatore siciliano procedere rapidamente all'abbattimento di tutti gli esemplari ormai esistenti, di modo che, se non è il prossimo anno, ma fra due, di questa benedetta coturnice non si vedrà più neanche l'ombra e non ci sarà più il ricordo in questa Regione? O piuttosto, signor Presidente, visto che sicuramente non la potrò convincere sul divieto, assoluto e per sempre, della caccia alla coturnice, non conviene anche al cacciatore siciliano adottare una politica un po' più saggia? Politica che non è quella di prendere ciò che c'è e scappare, ma di mettersi nell'ottica anche della programmazione, del presupposto che intanto si caccia in quanto ci sono animali da cacciare e quando non ci saranno più animali da cacciare il cacciatore non avrà più dove cacciare

e gli resterà soltanto il gusto di sparare ai barattoli e a qualche altra cosa inanimata che può trovare.

Allora, se queste sono le condizioni – e queste sono le condizioni –, non sarebbe anche nell'interesse del cacciatore siciliano prevedere una moratoria di qualche anno nella cacciabilità di questa specie, in modo da favorire anche la crescita del numero e della popolazione di questa specie?

Adesso non vorrei entrare molto nei particolari, ma certamente, per esempio, secondo me anche ai fini della sperimentazione della capacità di riproduzione della specie e di ripopolamento del territorio, non è immaginabile un periodo di moratoria di due anni? E, se non si vuole fare adesso, prevedere che i prossimi due anni scatti questa moratoria?

Io credo che alla fine possa essere un interesse comune perché, ripeto, se la coturnice in effetti manifesta grandi capacità di riproduzione, quindi di ripopolazione, è chiaro che si potrà consentire ai cacciatori di andare a caccia; se invece la coturnice (come immagino e per certi versi so per certo) va progressivamente da qui a qualche anno alla scomparsa, avremo fatto un'opera assolutamente incongrua, irrazionale e illogica.

Allora, signor Presidente, conclusivamente la mia proposta è questa (non so se subito o se la si ritiene una forzatura): lasciare per quest'anno la cacciabilità della specie e prevedere adesso che per i prossimi due calendari venatori (per il 1998-99, 1999-2000), ci siano due anni di moratoria. Adesso non so tecnicamente come formulare la proposta, ma questo è il contenuto che intendo suggerire. A me pare francamente una proposta molto razionale e seria su cui sarebbe opportuno ragionare.

BARBAGALLO SALVINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBAGALLO SALVINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo perché ho ascoltato con attenzione i dati cui faceva riferimento l'onorevole Zanna, il quale ha affermato che in Sicilia esistono solo 1.500 coppie di coturnici. Mi risulta, invece, da dati attendibili,

che in tutta la Sicilia ci sono 20.000 esemplari di coturnice (*alectoris graeca whitakeri*) e che 9.000 esemplari di questa specie vivono addirittura in riserve, parchi e oasi, e quindi sono abbastanza protette.

Nel momento in cui gli onorevoli Zanna e Piro fanno riferimento alla protezione di questa specie, l'unica che vive in Europa e che è presente in Sicilia, certamente ciò mi trova d'accordo, ma con qualche distinguo. Infatti, si accusano i cacciatori di distruggere questa specie, ma non è così: questa specie di selvaggina, come molte altre, viene uccisa dal trattamento anticrittogamico delle sementi del grano e di altre sementi. La maggior parte della selvaggina va a cibarsi del grano trattato con anticrittogamici, quindi con prodotti chimici, per cui poi si ritrova a morire qua e là. A distruggere questa specie non è certamente il cacciatore che io ritengo essere una persona sensibile, ecologista, ambientalista, e che quindi deve partecipare alla salvaguardia della specie: l'unica che vive in Europa, come ho detto poc'anzi. E dunque una proposta seria, concreta potrebbe essere quella di alternare, un anno sì e un anno no, la possibilità di cacciare questa specie e non prevedere un anno sì e due no.

Spero che l'onorevole Assessore, il Presidente della Commissione, vogliano accogliere questa mia proposta che ritengo indichi una strada percorribile.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Zanna 18.1.5.

Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Comunico che è stato presentato il seguente

subemendamento 18.1.12 degli onorevoli Piro e Guarnera:

«Le parole "allodola (*lauda arvensis*)" sono soppresse alla lettera b) del proposto primo comma e aggiunte alla lettera a) del medesimo primo comma"».

ZANNA. Signor Presidente, su questo argomento "coturnice", avevo presentato all'articolo 2 un emendamento che era stato spostato all'articolo 18, per cui lo potremmo discutere subito.

PRESIDENTE. Subito dopo la trattazione dell'emendamento Piro, Guarnera 18.1.12, si esaminerà l'emendamento 2.18. Non sorgendo osservazioni, così rimane stabilito.

Pongo in votazione l'emendamento 18.1.12. Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 2.18 Zanna ed altri, aggiuntivo del comma 4 bis.

«Ne dò lettura: 4 bis: "Non è consentita l'attività venatoria in tutto il territorio regionale, per un periodo di anni 5 dalla entrata in vigore della presente legge, alla Coturnice siciliana (*Alectoris graeca whitakeri*)"».

ZANNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANNA. Signor Presidente, questo emendamento potrebbe essere una via d'uscita per quanto detto nella discussione precedente, riguardante la necessità, a mio giudizio, di escludere tra le specie cacciabili la coturnice sici-

liana, proprio perché c'è una netta e chiara direttiva europea che ci dice questo.

In alternativa all'eliminazione della coturnice dall'elenco delle specie cacciabili ho presentato questo emendamento che contiene una specie di moratoria al fine di non cacciare per alcuni anni la coturnice siciliana. Questo emendamento, secondario rispetto al principale, teneva conto anche di alcuni elementi che sono stati portati qui - anche non ufficialmente (non c'è stato intervento in tal senso) dall'onorevole Assessore, sul fatto che "non c'è bisogno di salvaguardare la coturnice siciliana" (cito tra virgolette l'assessore Cuffaro) perché non è vero che la coturnice siciliana è così in pericolo, come invece noi sosteniamo in base ad alcuni dati scientifici citati. Dai dati in possesso dell'Assessore, senza che però abbia citato testi scientifici, studi, ma per "sentito dire" o perché qualche suo autorevole consulente magari è interessato a sostenere questi dati, le coppie di coturnice siciliana, in Sicilia, sarebbero 20.000.

Aggiungo, onorevole Assessore, che la scelta della Comunità Europea, di introdurre la coturnice siciliana in quell'elenco particolarissimo, che mette insieme solo 175 specie, prescinde dal numero di coppie presenti o non presenti nel territorio europeo (e in questo caso nel territorio siciliano di questa particolare specie: chiamasi coturnice siciliana); possono essere quindi 1.500, o 20.000, o 50.000, ma proprio per la sua particolarità endemica, essendo una specie presente solo, unicamente in Sicilia, la Comunità europea dice che dobbiamo salvaguardarla e tutelarla.

Visto invece che si obietta non esserci minaccia, tenuto conto della mia proposta di moratoria di cui all'emendamento - parlo di 5 anni, qualcuno in Commissione si era spinto ad accettare questa impostazione prevedendo due anni di moratoria -, considerato altresì che l'onorevole Barbagallo, poco fa intervenuto (non si è dato ascolto e neanche seguito al suo intervento) proponeva una moratoria di un anno sì ed un anno no, si scelga, se si vuole fare un passo avanti, se si vuole fare uno sforzo in questo senso; si scelga qual è la migliore moratoria che potrebbe essere agganciata ad un serio studio scientifico da fare sulla coturnice siciliana.

Visto che decideremo a breve, inoltre, l'istituzione dell'Osservatorio faunistico siciliano, cosa che in un primo momento nel disegno di legge non era prevista, potremmo demandare a questo Osservatorio il compito di svolgere questo studio.

Onorevole Assessore, poiché lei dice che la coturnice non è in pericolo, mi chiedo perché nell'articolo 2 di questo disegno di legge sia stato previsto, e approvato da quest'Aula, lo scopo di ricostituire le popolazioni autoctone di fauna selvatica, "in particolare della coturnice siciliana". Quindi poiché si avverte per questa specie il bisogno di un trattamento particolare, ritengo che uno sforzo in tal senso potrebbe essere fatto.

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario all'emendamento 2.18 e si appresta a proporre un altro, sostitutivo dello stesso.

PRESIDENTE. Per consentire al Governo di predisporre l'emendamento sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 19.45, è ripresa alle ore 19.50)

La seduta è ripresa

Comunico che è stato presentato, dal Governo, il seguente emendamento 18.17 sostitutivo dell'emendamento 2.18.

Ne dò lettura:

«Per le stagioni venatorie successive al 1998-1999, la caccia alla coturnice siciliana è subordinata al censimento di consistenza della specie».

L'emendamento si collega alla lettera c) dell'emendamento Grippaldi: "specie cacciabili dal 15 settembre al 30 novembre".

Onorevoli colleghi, viene fatto osservare che deve trattarsi degli anni 1997-1998. Si tratta di un errore materiale.

L'Assemblea prende atto che la stagione ve-

natoria cui si riferisce l'emendamento è quella relativa agli anni 1997-1998 (e non 1998-1999).

Pongo in votazione con la rettifica annunciata l'emendamento che risulta firmato sia dal Governo che dalla Commissione.

Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Dichiaro pertanto superati gli emendamenti 2.18 e 2.2 dell'onorevole Morinello, comunicati in altra seduta.

Comunico che è stato presentato, a firma degli onorevoli Zanna ed altri, il seguente emendamento 18.1.3.

Ne dò lettura:

«Sopprimere dall'elenco del punto b): tordo sassello (*turdus iliacus*); porciglione (*vallus aquaticus*); moretta (*Aythya fuligula*); frullino (*Lymnocyptes minimus*); ghiandaia (*garrulus glandarius*)».

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Piro, Guarnera, il seguente subemendamento 18.1.11:

«alla lettera b) del proposto primo comma, le parole "frullino (*Lymnocyptes minimus*)" sono soppresse».

Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Zanna ed altri:

emendamento 18.1.4:

«Sopprimere dall'elenco del punto b): corvo (corvus frugilegus); cornacchia nera (corvus coronae)»;

- dagli onorevoli Piro e Guarnera:

subemendamento 18.1.18:

«Sopprimere dall'elenco del punto b): corvo (corvus frugilegus)»;

subemendamento 18.1.17:

«Sopprimere dall'elenco del punto b): cornacchia nera (corvus coronae)».

Li pongo congiuntamente in votazione. Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Sono approvati)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Piro e Guarnera l'emendamento 18.1.16:
«Alla lettera b) del proposto I comma sono

soppresse le parole: "pittima reale (limosa limosa)"».

Lo pongo in votazione.

Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Piro e Guarnera il subemendamento 18.1.15:

«Alla lettera c) del proposto primo comma le parole "15 settembre" e "30 novembre" sono sostituite rispettivamente con le parole "1 ottobre" e "31 gennaio"».

Lo pongo in votazione.

Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 18.1 nel testo risultante, avvertendo che, in caso di approvazione, l'articolo 18 del disegno di legge esitato dalla Commissione, per quanto riguarda il I comma, viene precluso.

ZANNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANNA. Signor Presidente, è chiaro che, siccome noi all'inizio avevamo approvato un emendamento a firma del Governo che spostava l'apertura della caccia dall'1 settembre al primo giorno utile, occorre che queste indicazioni siano riportate nell'emendamento a firma della Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Zanna fa una giusta osservazione della quale si terrà conto in fase di coordinamento.

Pongo in votazione l'emendamento 18.1 nel testo risultante.

Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Gli emendamenti 18.7, 18.10, 18.11, 18.12, 18.13 e 18.16 si intendono ritirati.

L'Assemblea ne prende atto.

Si passa al secondo comma dell'articolo 18 a cui sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Zanna e Capodicasa:

emendamento 18.13:
«sopprimere il comma 2»;

- dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 18.8:
«sopprimere il comma 2»;

- dagli onorevoli Zanna e Capodicasa:

emendamento 18.14.
«sostituire il comma 2 con il seguente testo: per determinate specie, in relazione a motivate situazioni ambientali, climatiche, geografiche e scientifiche, l'Assessore, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, può derogare dai limiti temporali di cui al primo comma che non

possono comunque andare oltre l'1 settembre ed il 31 gennaio, nel rispetto dell'art. 18 comma 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157»;

- dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 18.9:
«al secondo comma sostituire "sentito" con "previo parere»;

- dagli onorevoli Villari e altri:

emendamento 18.15:
«Nell'ambito di quanto previsto dalla direttiva C.E.E. n. 409/79 e successive modifiche, sono fatte salve le cacce tradizionali.

Il prelievo venatorio, pertanto, su tale selvaggina e specificamente per quaglia e tortora, è consentito a partire dalla metà del mese di agosto (migratoria estiva) e per tordi, beccacce ed anatidi è consentito nel mese di febbraio (ripasso invernale)».

ZANNA. Dichiaro di ritirare l'emendamento 18.14.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo congiuntamente in votazione gli emendamenti 18.13 e 18.8, rispettivamente degli onorevoli Zanna e Piro, soppressivi del comma 2.

Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Sono approvati)

GRANATA. Col voto contrario di Alleanza nazionale!

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Risultati a verbale che Alleanza Nazionale e Forza Italia hanno espresso voto contrario.

Gli emendamenti 18.15 e 18.9 sono dichiarati preclusi.

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Costa ed altri l'emendamento 18.2, che così recita:

«*al comma 2 aggiungere: "Limitatamente all'isola di Pantelleria e per comprovate necessità ambientali e di tutela delle coltivazioni agricole, l'Assessore, sentito il comitato faunistico venatorio, è autorizzato con proprio decreto a consentire la caccia al coniglio selvatico per tutto il periodo dell'anno ad esclusione dei mesi di novembre, dicembre e gennaio"».*

Comunico che è stato presentato il subemendamento 18.2.1 degli onorevoli Piro ed altri:

«*sostituire "Pantelleria" con "Strombolicchio"».*

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, chiedo l'accantonamento dell'emendamento 18.2.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, dispongo nel senso richiesto.

Si passa, pertanto, al comma 3 dell'articolo 18.

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Morinello ed altri, l'emendamento 18.4 sostitutivo del comma 3, che così recita:

«3. Non è consentita la caccia di appostamento né alla beccaccia, né al beccaccino».

MORINELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORINELLO. Signor Presidente, il comma 3 recita: «Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia di appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino»; noi con l'emendamento eliminiamo la dizione "sotto qualsiasi forma", in quanto il testo ne guadagna in chiarezza. Infatti vorrei sapere cosa significa la dizione "sotto qualsiasi forma". È una questione di sostanza o no?

PRESIDENTE. Onorevole Morinello lei non è mai stato a caccia?

MORINELLO. No, mai.

PRESIDENTE. Ci sono diversi modi di appostarsi.

Pongo in votazione l'emendamento 18.4. Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario alzi.

(È approvato)

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 20.05, è ripresa alle ore 20.18)

La seduta è ripresa.

Onorevoli colleghi, comunico che è stato presentato dal Governo il seguente subemendamento 18.2.2, modificativo dell'emendamento 18.2 a firma dell'onorevole Costa ed altri:

«Sostituire le parole da "novembre" a "gen-

naio" con "luglio e agosto, secondo la normativa di cui alla presente legge"».

Lo pongo in votazione.

Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 18.2, come modificato.

Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'articolo 19. Invito il deputato segretario a dare lettura.

CIMINO, *segretario f. f.*:

«Art. 19

Particolari modalità di caccia

1. L'esercizio venatorio può essere praticato, con l'uso dei soli cani da ferma, dall'1 gennaio di ogni anno fino alla chiusura della stagione venatoria, ad eccezione della caccia alla volpe ed al cinghiale, per la quale potranno essere utiliz-

zati cani da tana e da seguita. La caccia dall'1 gennaio fino alla data di chiusura è consentita nei boschi, nei seminativi arborati, nei frutteti, negli uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini, corsi d'acqua e laghetti artificiali, anche se le acque risultano profonde oltre i tre metri. È fatto obbligo al cacciatore di raggiungere le località di caccia, comprese quelle adibite a gare ed allenamenti di caccia alternativa, e le aziende agro-venatorie, con l'arma in custodia purché scarica o smontata. L'attraversamento di zone intercluse tra zone autorizzate alla pratica venatoria è consentito anche con l'arma montata, purché scarica.

2. La caccia al cinghiale è regolamentata e gestita dall'Ambito territoriale di caccia di cui all'articolo 22 competente per territorio.

3. Nei periodi e nei giorni nei quali non è consentito l'esercizio venatorio sono vietati il porto, il trasporto e l'uso sia delle armi da caccia che delle carabine, a meno che il trasporto non avvenga con l'arma smontata o chiusa in apposita custodia purché scarica».

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 19 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

– dall'onorevole Di Martino:

emendamento 19.3:

«Il comma 2 è soppresso».

– dagli onorevoli Bufardeci, Aulicino e Drago:

emendamento 19.2:

«All'articolo 19 sostituire il comma 1 con i seguenti:

“1. Dal primo gennaio in poi l'esercizio venatorio nei confronti delle specie di cui alle lettere b) e d) del precedente art. 17 può essere praticato solo con l'ausilio dei cani da ferma.

2. Durante la battuta di caccia alla volpe e/o al cinghiale le Ripartizioni faunistico venatorie competenti per territorio possono autorizzare, in deroga al comma precedente, l'ausilio dei cani da cerca e/o da seguito; in tal caso le battute do-

vranno essere presenziate dagli agenti venatori di cui al successivo art. 43.

3. Per le infrazioni alle suddette norme è prevista la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000 e la sospensione del tesserino di caccia fino a 3 mesi»;

«sostituire i numeri dei commi "2" e "3" rispettivamente con i numeri "4" e "5";

– dal Governo:

emendamento 19.6:

«al primo rigo dopo le parole "può essere praticato" aggiungere "con l'ausilio di cani di qualsiasi razza fino al 31 dicembre di ogni anno e";

– dal Governo:

emendamento 19.7:

«dopo il comma 3 aggiungere il seguente: "4. Nell'esercizio della caccia al coniglio selvatico con l'impiego del furetto quest'ultimo va considerato mezzo di caccia"».

– dall'onorevole Crisafulli ed altri:

emendamento 19.4:

«al comma 1, sesto rigo, sostituire le parole "Ripartizioni Faunistico Venatorie" con "Province Regionali". È precluso dalla votazione sull'emendamento 4.8.

– dalla Commissione:

emendamento 19.5:

«al comma 1, dopo le parole "cani da tana e da seguita", il periodo è sostituito dal seguente: "la caccia dal primo gennaio fino alla data di chiusura è consentita nei boschi, negli uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini, lungo i fiumi, corsi d'acqua e laghetti artificiali anche se le acque risultano profonde oltre i tre metri"».

Per assenza dall'Aula del firmatario dichiarato decaduto l'emendamento 19.3.

BUFARDECI. Dichiaro di ritirare l'emendamento 19.2.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 19.6 del Governo. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 19.7 del Governo.

PIRO. Signor Presidente, questo andrebbe visto insieme agli altri concernenti la caccia con il furetto.

PRESIDENTE. Riguarda i furetti, considerati come mezzo di caccia; la disciplina può essere fatta anche successivamente e comunque lo consideriamo non preclusivo degli altri emendamenti presentati sulla "questione furetto". In questo caso si usa una denominazione per semplificare e riconoscere il furetto come un mezzo di caccia, così come avviene da secoli.

Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Dichiaro precluso l'emendamento 19.4.

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Dichiaro di ritirare l'emendamento 19.5.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento 19.5.1 soppressivo delle parole "nei frutteti".

Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Crisafulli ed Alfano il seguente emendamento aggiuntivo 19.1:

«dopo l'articolo 19 è aggiunto il seguente articolo 19 ter:

“1. La lettera e) del comma primo dell'articolo 72 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, è così sostituita: e) essere in regola con gli obblighi di leva e, per i soggetti di sesso maschile, non avere prestato servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile.

La lettera e) del primo comma dell'articolo 73 della stessa legge regionale è così sostituita:

“e) essere in regola con gli obblighi di leva e, per i soggetti di sesso maschile, non avere prestato servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile”».

Non sorgendo osservazioni, ne dispongo l'accantonamento.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 20.

CIMINO, *segretario f. f.*:

«Art. 20
Divieti

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni della presente legge si osservano i divieti di cui all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. È vietato in particolare:

a) catturare, uccidere, detenere, vendere o acquistare esemplari di fauna selvatica;

b) l'esercizio venatorio nelle aree-rifugio,

nelle zone cinofile di cui all'articolo 39. Per le foreste demaniali si osservano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera n);

c) sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di “marcati”, “pagliara”, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale, nonché in direzione di animali al pascolo;

d) cacciare sparando da veicoli a trazione animale;

e) usare richiami vivi o morti;

f) usare, a fini di richiamo o cattura, uccelli vivi, nonché richiami acustici a funzionamento meccanico, elettrico, elettromagnetico o elettromeccanico, elettronici, telecomandati o radiocomandati, con o senza l'amplificazione del suono;

g) usare armi ad aria o a gas compresso, usare esplosivi e prodotti gassosi o affumicanti;

h) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo agonistico su uccelli, fatti salvi l'esercizio venatorio e le gare di caccia alternativa con cani da ferma e da riporto;

i) vendere, detenere per vendere, acquistare parti o prodotti derivati di fauna selvatica, non provenienti da allevamento, anche per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

l) praticare l'esercizio venatorio nelle aree distrutte da incendi verificatisi nell'anno in corso o in quello precedente;

m) usare mezzi o dispositivi elettrici atti ad uccidere o stordire, lanterne, fari, specchi ed altri dispositivi abbaglianti.

2. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle principali rotte di migrazione dell'avifauna, per una ampiezza complessiva di mille metri coassiale al valico.

3. Tutte le zone comunque sottratte all'esercizio venatorio devono essere delimitate da apposite tabellazioni, da installare a cura delle Ripartizioni faunistico-venatorie, dei soggetti indicati negli articoli 23, 24 e 36, degli altri enti pubblici e privati che sono preposti alla vigilanza delle zone sottratte all'esercizio venatorio.

4. I cani e i gatti trovati a vagare nelle campagne, nel rispetto delle disposizioni della legge 14 agosto 1991, n. 281, possono essere catturati dagli agenti di vigilanza riconosciuti ai sensi della presente legge».

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, purtroppo il Governo e chi vi parla in prima persona ha commesso un errore: abbiamo presentato un emendamento in cui abbiamo inserito all'emendamento a firma dell'onorevole Grippaldi la parola «seminativi arborati» senza renderci conto che si parlava dal primo gennaio, quindi è stato un mero errore.

Il Governo chiede se sin da adesso possa vedersi di cassarlo ai sensi dell'articolo 117 del Regolamento interno.

PRESIDENTE. Si prende atto della dichiarazione dell'Assessore. Se non sorgono osservazioni, ai sensi dell'articolo 117 del Regolamento interno nella fase finale si apporterà l'eventuale modifica. Resta così stabilito.

Comunico che all'articolo 20 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 20.4:

«all'articolo 20 al comma 1, lettera b) sopprimere le parole da "Per le foreste" fino a "lettera n)";»;

- dalla Commissione:

emendamento 20.11:

«alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 sostituire i termini "in direzione" con "in prossimità";»;

- dall'onorevole Piro ed altri:

emendamento 20.5:

«sopprimere alla lettera d) le parole "da veicoli a trazione animale";»;

emendamento 20.5.1:

«alla lettera d) dopo le parole "cacciare sparando" aggiungere le parole "da cavallo e";»;

- dagli onorevoli Morinello ed altri:

emendamento 20.1:

«al comma 1, lettera d) sopprimere le parole "a trazione animale".»

Comunico che anche gli onorevoli Piro ed altri e Zanna ed altri hanno presentato rispettivamente l'emendamento 20.6 e l'emendamento 20.8 di contenuto analogo all'emendamento 20.1.

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Bufardeci ed altri:

emendamento 20.3:

«nella lettera d) del comma 1, dopo la parola "animale" aggiungere "e a motore, nonché da natanti a motore o da aeromobili";»;

«Sopprimere i commi 2 e 3»;»;

«Sostituire il numero del comma 5 con il numero 2»;»;

- dal Governo:

emendamento 20.12:

«Sopprimere il comma e) e sostituire con la seguente frase: "usare richiami vivi o stampe, eccezion fatta nel caso di caccia agli acquatici";»;

emendamento 20.13:

«cassare la lettera e);»;

- dall'onorevole Piro:

emendamento 20.7:

«alla lettera e) sopprimere "o morti";».

dal Governo:

emendamento 20.2:

«all'articolo 20 al comma 1 il contenuto della lettera b) viene sostituito con il seguente: L) praticare l'esercizio venatorio nelle piantagioni arboree, nei boschi e nei terreni a pascolo cespugliato danneggiati gravemente ed estesamente da incendi verificatisi nell'anno in corso e nell'anno precedente».

- dagli onorevoli Crisafulli ed altri:

emendamento 20.9:

«al comma 3 terzo rigo sostituire "Ripartizione Faun. ven." con "province regionali"».

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Chiedo che l'emendamento 20.4 venga accantonato.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, dispongo nel senso richiesto.

Si passa all'emendamento 20.11 a firma della Commissione; si tratta di una modifica di carattere tecnico.

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa agli emendamenti 20.5 e 20.5.1 degli onorevoli Piro e altri.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, la lunga frequentazione di quest'Aula ormai mi ha dotato quasi di un sesto senso, infatti intuitivo che l'onorevole Grippaldi avrebbe mosso qualche obiezione; per questo ho chiesto di parlare.

Credo innanzitutto ci sia una questione di ca-

rattere generale: quella relativa ai divieti. Opportunamente (d'altro canto non si sarebbe potuto fare in modo diverso) al primo comma si fa espresso riferimento, richiamandoli, e quindi rendendoli applicabili anche in Sicilia, ai divieti previsti dall'articolo 21 della legge 157, che, tra gli altri, prevede alla lettera i) del comma uno il divieto di "cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili". In ogni caso, questo divieto è espressamente richiamato e si applica nella nostra Regione.

Inizialmente mi incuriosì questa lettera d) che nel testo recita "cacciare sparando da veicoli a trazione animale".

In effetti, se è romantica l'immagine del cacciatore a cavallo, non lo è da meno l'immagine del cacciatore che spara dal carretto, dal riscio che può essere trainato o da bestia o da umano (sempre animale è) e da qualche altro mezzo di questo tipo. Ho riflettuto sulla fantasia dei cacciatori che si esercita in modo ampio, dopodiché mi sono ricordato all'improvviso che probabilmente questa norma era contenuta nella legge 37. Ed in effetti così è.

La norma che dice "è vietato cacciare sparando da cavallo e da veicoli a trazione animale" era contenuta nella legge numero 37 (probabilmente nel 1981 c'erano ancora i cavalli e si sparava ancora dai carretti); però, riflettendoci, o la norma è assolutamente inutile, perché nessuno più spara da cavallo o da veicoli a trazione animale, o per me è equivalente che si immagini che si spari da cavallo o da veicoli a trazione animale.

Allora, tanto vale, se si ritiene opportuno (male non ne fa), lasciarla completa, cioè così come era riportata nella legge numero 37, sia da cavallo che da veicoli a trazione animale.

Non credo, però, onorevole Grippaldi - e qui metto una mia valutazione personale -, che sia così desueta, anzi del tutto assente l'immagine del cacciatore che spara da cavallo. Non credo sia così; e nella mia esperienza molto limitata, in verità...

VIRZÌ. E se è un mulo o un asino?

PIRO. Non dice dal cavallo, potrebbe essere anche a cavallo di una bestia molto particolare, onorevole Virzì.

PRESIDENTE. Li pongo congiuntamente in votazione. Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(Sono approvati)

Si torna all'emendamento 20.4 dell'onorevole Piro, in precedenza accantonato. Lo pongo in votazione.

Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'esame congiunto degli emendamenti 20.1 degli onorevoli Morinello ed altri, 20.6 dell'onorevole Piro, e 20.8 dell'onorevole Zanna. Tutti tendenti a sopprimere al comma 1, lettera d) le parole "a trazione animale".

MORINELLO. Dichiaro di ritirare l'emendamento.

PIRO. Dichiaro di ritirare l'emendamento.

ZANNA. Dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Onorevoli colleghi, si passa all'emendamento 20.3 degli onorevoli Bufardecì e altri. Avverto

che si procederà al voto per parti separate.

La prima parte dell'emendamento che recita: "nella lettera d) del comma 1, dopo la parola 'animale' aggiungere 'e a motore, nonché da natanti a motore o da aeromobili'", è superata.

Pongo pertanto in votazione l'emendamento della parte soppressiva dei commi 2 e 3 dell'articolo 20.

Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi, chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

La terza parte dell'emendamento: "sostituire il numero del comma 5 con il numero 2", collegata all'eventuale approvazione della seconda parte dello stesso, è pertanto preclusa.

Si passa all'emendamento 20.12 del Governo.

BENINATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENINATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento, che oltre tutto condivide perché presentato dal Governo, in effetti non fa altro che richiamare la norma nazionale, ed in particolare la lettera q) che fra i divieti include quello di usare nella caccia agli acquatici richiami vivi non provenienti da allevamento; in sintesi, per gli acquatici, i richiami vivi possono essere utilizzati quando sono d'allevamento.

Quindi, questo emendamento in effetti vuol dire che un'eccezione deve essere fatta nella caccia agli acquatici nel vietare i richiami vivi.

PRESIDENTE. Onorevole Cuffaro, vorrei chiederle se è d'accordo a modificare nella proposta anziché usare "richiami vivi o stampe, eccezion fatta nel caso di caccia agli acquatici",

intendere l'emendamento così: "usare richiami vivi o stampe tranne che per la caccia agli acquatici".

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. D'accordo.

PIRO. Così si stravolge tutto il senso della legge nazionale.

PRESIDENTE. Intanto stiamo scrivendo in una lingua più semplice come suol dirsi; sul merito poi è un altro discorso.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io richiamo un attimo ciò che avevo detto poco fa: questa legge premette che sono applicabili in Sicilia tutti i divieti previsti dall'articolo 21 della legge 157.

Se noi dobbiamo ripetere solamente un divieto con le relative eccezioni previste dalla legge 157, non vedo perché dobbiamo riscriverlo; ha senso scrivere o riscrivere i divieti quando sono in aggiunta a quelli previsti dalla legge nazionale o se, per particolari motivi, si ritiene di dover introdurre qualche eccezione che ovviamente, però, dev'essere compatibile con i divieti di carattere generale perché altrimenti andiamo in contraddizione.

Io mi sono chiesto perché venisse ripetuta la lettera che abbiamo in trattazione, dove si dice: "usare richiami vivi o morti". Devo dire che mi ha molto incuriosito il termine "morti", che non ho trovato in nessuna norma - né nella legge nazionale, né in altre leggi (neanche nella 37 mi pare, ci fosse la dizione "richiamo morto") - e pensavo che il motivo per cui si rendeva necessario scrivere questa lettera fosse questo, cioè perché si ripete probabilmente la legge 37.

Ma, se dobbiamo richiamare per intero la legge 157, così come dice l'onorevole Beninati, allora probabilmente è meglio, onorevole assessore, lasciare così come previsto da detta legge 157, senza citare affatto; diversamente dobbiamo sancire un divieto generale non contenuto nella legge 157, fare un'eccezione ad esso, a sua volta

non prevista dalla legge 157. Ma allora, anche in aderenza a quello che dice l'onorevole Beninati, lasciamo la legge 157 che prevede, alla lettera q, nel caso degli acquatici, esattamente quello che dice lei. Mi pare la cosa più semplice.

BENINATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENINATI. Signor Presidente, poiché all'articolo 5 della 157 viene detto che le Regioni devono, su parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica, emanare norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiamo, è chiaro che le Regioni devono chiarire questo concetto. E questo, a mio modo di vedere, non è sbagliato.

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Il governo ritira l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento del governo 20.13, soppressivo della lettera e). Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

L'emendamento 20.7 è precluso.

Si passa all'emendamento 20.2 del Governo.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

PIRO. Signor Presidente, premetto che la lettera e) dice che è vietato "praticare l'esercizio venatorio nelle aree distrutte da incendi, verificatisi nell'anno in corso e in quello precedente".

La norma ha un senso assoluto di grande preveggenza e prevenzione. Cosa dice l'emenda-

mento sostitutivo presentato dal Governo? Sostituisce la lettera l) con la seguente: "praticare l'esercizio venatorio nelle piantagioni arboree, nei boschi e nei terreni a pascolo cespugliato danneggiati gravemente ed estesamente da incendi verificatisi nell'anno in corso e nell'anno precedente".

Quindi, mentre il testo attualmente inserito nel disegno di legge prevede un divieto assoluto per tutte le aree, qualunque fosse la loro destinazione e la loro attività colturale, percorse da incendi, l'emendamento del Governo restringe il novero delle aree percorse da incendi, nelle quali è vietato cacciare, esclusivamente a quelle qui indicate.

Assessore, questo può determinare gravissime conseguenze, perché il divieto assoluto impedisce a chiunque di avere la tentazione di appiccare il fuoco in qualsiasi area; la limitazione soltanto a questo tipo di terreni così coltivati è un incentivo, per tutte le altre aree, a poter dare fuoco.

PRESIDENTE. Onorevole Piro, mi permetto entrare nel merito dell'emendamento: nelle campagne si usa volutamente dar fuoco a terreni in un certo momento della postcoltivazione; ad esempio, dove c'era il grano vengono usati questi metodi dai contadini per pulire i terreni. Se non si fa la specifica anche questi terreni sarebbero di fatto vietati alla caccia.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

L'emendamento 20.9, degli onorevoli Zanna ed altri, è precluso.

Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Su richiesta dell'onorevole Zanna sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 20.58, è ripresa alle ore 21.59)

La seduta è ripresa.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 21.

CIMINO, *segretario f.f.*:

«Art. 21

Ambiti territoriali di caccia

1. Gli Ambiti territoriali di caccia sono unità territoriali di gestione e di prelievo venatorio programmato e commisurato alle risorse faunistiche; corrispondono a zone del territorio agrosilvo-pastorale tra loro fondamentalmente omogenee e sono destinati alla fruizione faunistico-venatoria dei cacciatori ai quali è stato dato diritto di accesso.

2. Le zone costituite in Ambiti territoriali di caccia hanno dimensione provinciale e sono delimitate dai confini della provincia. Per documentate esigenze di omogeneità territoriale, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con le modalità di cui al comma 3, può istituire Ambiti territoriali di caccia riunendo i territori di province limitrofe. In tali casi le competenze spettanti alle Ripartizioni faunistico-venatorie in base alle disposizioni della presente legge sono attribuite alla Ripartizione faunistico-venatoria della provincia il cui territorio abbia dimensioni superiori a quello delle altre province aggregate, d'intesa con le Ripartizioni faunistico-venatorie delle altre province interessate.

3. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste verifica e rende pubblico con proprio decreto e con periodicità quinquennale, sulla base di dati censuari, l'indice medio di densità venatoria regionale definendo sulla base di questo l'indice massimo per ogni Ambito territoriale di caccia, in relazione alle condizioni ambientali ed alle caratteristiche di omogeneità venatoria tra tutti gli Ambiti territoriali di caccia della Re-

gione, e ricorrendo inoltre alla riorganizzazione dell'estensione dell'Ambito territoriale di caccia al fine di garantire parità di condizioni nell'esercizio venatorio presso i vari ambiti.

4. L'indice medio regionale di densità venatoria è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori residenti in Sicilia ed il territorio agro-silvo-pastorale regionale.

5. Per il funzionamento degli Ambiti territoriali di caccia si osservano le seguenti disposizioni:

a) il cacciatore ha diritto di accesso nell'ambito territoriale di caccia ricadente nella provincia di residenza; può avere accesso ad altri due ambiti della Regione, secondo il criterio cronologico di presentazione delle relative istanze nel caso che non sia raggiunta in essi la densità massima di cui al comma 3. A partire dalla prima domenica del mese di novembre al cacciatore è altresì consentito l'esercizio della caccia alla selvaggina migratoria, oltre che all'interno dell'Ambito territoriale di caccia di residenza e di quelli prescelti anche negli altri Ambiti della Regione senza obblighi di partecipazione economica;

b) entro il 31 dicembre di ciascun anno, il cacciatore inoltra istanza alle Ripartizioni faunistico-venatorie operanti nelle province in cui ricadano gli Ambiti territoriali di caccia prescelti oltre quello di residenza ed in cui intende esercitare l'attività venatoria; entro quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio venatorio le Ripartizioni comunicano al competente gruppo dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste i dati utili a determinare gli indici di densità massima di cui al comma 3 per l'anno successivo. Entro il 30 aprile l'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste rende noto, per le successive determinazioni delle Ripartizioni faunistico-venatorie, il numero massimo dei cacciatori ammissibile in ciascun ambito territoriale di caccia prevedendo una riserva del 10 per cento a favore di cacciatori provenienti da altre regioni nell'ambito del principio di reciprocità. Le Ripartizioni faunistico-venatorie provvedono a trasmettere, per la pubblicazione,

ai comuni della propria provincia gli elenchi nominativi di ammissione negli Ambiti territoriali di caccia prescelti oltre quello di residenza. Qualora i cacciatori non facciano pervenire nei termini prescritti la propria scelta, si intende confermata quella dell'anno precedente;

c) gli organi di gestione degli Ambiti territoriali di caccia hanno la facoltà di proporre l'ammissione nei rispettivi territori di un numero di cacciatori superiore a quello fissato dall'indice massimo di densità venatoria, con delibera motivata e previo accertamento e valutazione di incremento della popolazione faunistica;

d) il cacciatore di altra Regione viene ammesso dall'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste in uno degli Ambiti territoriali di caccia secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze. Nel caso di ammissione deve pagare la tassa di concessione regionale di cui all'articolo 29.

6. Per i cacciatori provenienti da altra regione si applica il principio della reciprocità, in base al quale non è consentito l'accesso in un Ambito territoriale di caccia della Sicilia, qualora nella regione di residenza non sia consentito l'accesso in Ambiti territoriali di caccia a cacciatori provenienti dalla Regione siciliana.

7. Le isole Eolie, Pelagie, Egadi, Pantelleria ed Ustica fanno parte dell'Ambito territoriale di caccia della provincia cui esse appartengono.

8. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta delle Ripartizioni faunistico-venatorie, sentito il Comitato regionale faunistico venatorio, sulla base dei programmi di gestione presentati dagli Ambiti territoriali di caccia assegna le risorse finanziarie per l'attuazione dei programmi medesimi».

ZANNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, avendo fatto una breve pausa mi auguro che siamo un po' più rilassati e attenti. Vorrei ap-

profittare per chiedere agli onorevoli deputati presenti, all'Assessore ed anche al Presidente della Commissione, di fare grande attenzione sulle scelte che faremo su questo articolo 21; un altro degli articoli fondamentali di questo disegno di legge.

Vorrei ci fosse un attimo di maggiore attenzione soprattutto perché mi pare che anche in questo caso le cose scritte nel disegno di legge e, ancor di più, ciò che è contenuto in numerosi emendamenti presentati (mi permetto di rilevare: in maniera inaspettata, in quanto perfino il Presidente della Commissione che presenta e illustra un disegno di legge, ha presentato un emendamento, in particolare il 21.1 che stravolge totalmente ciò che c'è scritto nello stesso disegno di legge) ma anche il testo così come è formulato, aumentano ancora di più i pericoli di impugnativa da parte del Commissario dello Stato.

Io non so se ciò sia bello o brutto; non lo dico con soddisfazione ma con rammarico e paventando un serio pericolo. Infatti, a fronte del criminale che si sta seguendo - che ha visto la nostra contrarietà, ribadita da quest'ipotesi contenuta nella bozza di disegno di legge - ulteriormente aggravata dai numerosi emendamenti presentati da alcuni parlamentari della maggioranza, c'è sempre più il rischio di far saltare la stagione venatoria per quest'anno.

Entrando nel merito, ancora una volta, per l'ennesima volta (e guarda caso sempre nella stessa univoca direzione favorevole alla lobby dei cacciatori) l'articolo 21 compie l'ennesima deroga alla legge quadro nazionale numero 157, in particolare all'articolo 14, comma 1.

Stiamo parlando del fatto che per legge il territorio agro-silvo-pastorale della nostra Regione deve essere suddiviso in ambiti territoriali di caccia. Ebbene, così com'è scritto nel comma 2 del disegno di legge, questi ambiti si ipotizza debbano essere di dimensioni provinciali e delimitati dai confini della provincia.

Ebbene, nella seconda parte del comma 2, a questo principio, che deroga al comma 1 dell'articolo 14 della legge numero 157 (secondo cui le Regioni con apposite norme, sentite le organizzazioni, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia di dimensioni sub-pro-

vinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali) viene fatta la proposta di creare degli ambiti provinciali. È una deroga, però tutto sommato è una deroga molto vicina a quella prevista dalla legge nazionale.

Altre ipotesi, onorevoli colleghi, come quelle previste da numerosi emendamenti, non solo stravolgono un punto fondamentale del corpo della legge, ma vanno in forte contrasto, in maniera conflittuale, con quello che prevede la legge quadro, facendo accrescere quei pericoli cui accennavo prima. Ma vorrei dire che mi trova nettamente contrario quanto è previsto dopo, proseguendo la lettura del comma 2. Anche qui (cosa che ahimè si è vista in altri articoli, per fortuna su questo - finora almeno - l'Assessore, il Governo, la maggioranza hanno fatto qualche passo indietro) si prevede la deroga alla deroga.

E allora: andiamo in contrasto con la legge quadro, prevedendo gli ambiti territoriali al livello provinciale invece dei livelli sub provinciali, ma, non contenti di questo, prevediamo di dare mandato all'Assessore di accorpate più province, quindi più ambiti territoriali nella nostra regione.

Per fortuna su alcune cose ci abbiamo ragionato, ne abbiamo discusso, le abbiamo superate, però io dico che se si fanno eccessive forzature credo si corrano seri rischi. Poi, francamente, cinicamente potrei dire, ma veramente lontano da me, se viene impugnata, mi dispiace: quest'anno non si va a cacciare. Non mi pare però un atteggiamento responsabile dire questo (infatti non lo penso, né lo dico) ma neanche accettare queste continue forzature che possono portare a questo.

Mi sono invece permesso di proporre per l'assessore l'ipotesi di un mandato che non accorpi province bensì preveda, così come dice la legge quadro nazionale, la possibilità, sentiti i pareri, della creazione di ambiti subprovinciali. Si tratta di una possibilità - non di un obbligo - che ci avvicina ancora di più alla legge quadro nazionale, eliminando così una delle possibili ragioni di impugnativa da parte del Commissario dello Stato.

La seconda questione che vorrei sollevare si riferisce a "dove" andare a cacciare. Il comma 5 del punto a) del disegno di legge introduce

(ovviamente, direi, a questo punto) un'altra deroga alla legge quadro nazionale che prevede la possibilità di cacciare soltanto nel proprio ambito territoriale di residenza; infatti, in questo disegno di legge, (neanche voglio sprecare molte parole perché da quelle che dirò ne consegue un giudizio ancor più severo rispetto ad alcuni emendamenti presentati) si propone di dare ai cacciatori l'opportunità di cacciare nel proprio ambito di residenza più altri due ambiti a scelta.

Sono contrario su questo punto, non solo per le motivazioni che ho già evidenziato per l'ennesima volta, e dovute al fatto che si va all'ennesima deroga di quanto è previsto dalla legge quadro nazionale, ma per un altro principio che è anche un'indicazione, una riflessione, un'analisi su come funziona la caccia e sul ruolo svolto dai veri cacciatori. Aggiungo sempre la parola "veri" che ho imparato da Indro Montanelli...

TRICOLI, *assessore per il bilancio e le finanze*. L'hai letto sul giornale?

ZANNA. Ho citato nell'intervento iniziale Indro Montanelli ed i suoi "veri cacciatori", apprezzando e condividendo la diversità tra i veri cacciatori e i non cacciatori. Però, nonostante ciò, non ho il piacere e l'onore di conoscere dei veri cacciatori. Spero di conoscerli molto presto.

Dicevo che una delle ragioni per cui sono favorevole a che ci si attenga in maniera precisa alla legge quadro nazionale (dare cioè la possibilità di cacciare soltanto nel proprio ambito di residenza) è legata ad un aspetto che - non ho pudore a nascondere - ho imparato in quest'Aula e in commissione da interventi di altri deputati che non la pensano come me e che in questa dialettica hanno difeso altre posizioni.

Mi riferisco alla concezione che descrive il ruolo del cacciatore nel nostro territorio come un ruolo positivo, come un ruolo ambientalista; il ruolo di chi ci tiene al territorio e vuole difenderlo e tutelarlo. L'onorevole Assessore ricorda sempre che quando si apre la caccia, non casualmente, ma lo si ascrive al merito dei cacciatori, diminuiscono gli incendi. E quindi il cacciatore bisogna legarlo sempre più al proprio territorio perché lo conosce, lo vuole difendere, tutelare, valorizzare e migliorare.

Per questa ragione, al di là del fatto che ho avuto la sfortuna di conoscere pseudo-cacciatori e non dei veri cacciatori (perché questa descrizione del cacciatore che difende il territorio è la descrizione di un vero cacciatore), prendo per buone, mi convincono e sono credibili le argomentazioni portate su questo aspetto da altri parlamentari. Ritengo, allora, che la conseguenza naturale di questa determinazione, di questa convinzione, sia quella di legare, con un dispositivo legislativo, il cacciatore al proprio territorio.

E quindi il vero cacciatore - cacciatore ambientalista - tutore del proprio territorio in cui va a cacciare, leghiamolo al proprio territorio! L'alternativa, onorevoli colleghi, quella di permettere ad un cacciatore di andare ovunque, di andare in altre due province, di andare, addirittura (c'è chi lo ipotizza) in tutta la regione, o in metà, è in palese contraddizione con questo ragionamento. E ciò causerebbe esattamente il contrario: ci sarà chi preferirà andare a cacciare da un'altra parte, fuori dal proprio territorio, con tutti i mezzi leciti e illeciti, con tutte le opportunità da giocare e - perché no? - devastando, non essendo legato a quel territorio, per salvaguardarsi così il suo che conosce meglio e di più.

Onorevoli colleghi, credo che, se è vero quel ragionamento (io penso di sì), dobbiamo fare di tutto per legare il cacciatore al proprio territorio; altrimenti, se lo portiamo troppo fuori da quel territorio, non ne conseguirà un atteggiamento di rispetto per l'ambiente, per la natura e per gli animali.

Inoltre, legare il cacciatore al proprio territorio significa fargli prendere coscienza di cos'è quel territorio, di fargli prendere coscienza della selvaggina presente in quel territorio; quindi, se ha un atteggiamento eccessivo, e preferisce eliminare, prelevare cento in questo momento, sapendo che domani non troverà nulla, avrà un atteggiamento più equilibrato, più rispettoso degli animali presenti in quel territorio.

Se sono veri i presupposti relativi all'opportunità di avere un cacciatore legato al territorio, noi dobbiamo approvare una normativa legislativa che permetta appunto questo legame.

Concludo, onorevoli colleghi, ricordando il pericolo iniziale e invitando la maggioranza, l'Assessore, il Presidente della Commissione a

rivedere alcune posizioni presenti nell'articolo 21 del disegno di legge. Diversamente non raggiungeremo alcuni obiettivi propagandati anche da questa tribuna e soprattutto correremo sempre di più, ahimè, il serio pericolo che questa legge, dopo un duro lavoro, un durissimo sforzo, un durissimo lavoro per la sua formulazione e definizione dopo tre lustri, incappi poi in alcune misure che vanificherebbero questo obiettivo, col famoso detto "chi troppo vuole, nulla stringe".

VIRZÌ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIRZÌ. Signor Presidente, credo che siamo arrivati, come suol dirsi, "al cuore", al nocciolo duro della legge.

Non credo sia stato molto gratificante per quest'Aula occuparsi del *rattus rattus* o del *rattus norvegicus*; invece, parlare del braccio operativo che decide e amministra i modi in cui viene attuato il principio generale della caccia programmata sul territorio della Regione siciliana, penso abbia un senso ed assuma indubbiamente una valenza anche politica.

Già nell'intervento fatto nella discussione generale sul disegno di legge ho detto che come Alleanza nazionale ci ritrovavamo assolutamente contrari al principio dei nove ambiti, laddove ci rendiamo conto che l'obiezione fondata sul richiamo alla legge statale numero 157, che parla esplicitamente di ambiti subprovinciali, è davvero motivata. Trovo però incongruente, non lineare, non in linea sul terreno della logica, dire che la legge può essere impugnata dal Commissario dello Stato se parliamo, ad esempio, di due ambiti territoriali in Sicilia invece che di nove, perché già nove ci pone in un'ottica provinciale certamente sovradimensionata rispetto a quanto è prescritto dalla legge nazionale.

Il Governo che ci propone questa norma è già sicuramente andato, per un passo, al di là della legislazione nazionale in materia di ambiti territoriali di caccia. Allora credo che tutto questo abbia un motivo e un precedente di pensiero e, mi permetto di dire, anche un retroterra di analisi giuridica e di carattere culturale: vuol dire che qualcuno, da qualche parte, si è ricordato

dell'articolo 14 del nostro Statuto di autonomia, laddove si dice che in materia di territorio e ambiente noi abbiamo potestà legislativa esclusiva.

Credo quindi sia sostenibile sul terreno del dibattito, del confronto politico-culturale, senza alcuna animosità e senza alcuna crociata, parlare, con pari dignità sul terreno della logica, di due o di nove ambiti.

Non possiamo, in obbedienza al dettato puro e semplice della legge n. 157, paventare l'intervento del Commissario dello Stato. Un simile argomento non penso dovrebbe avere accesso in quest'Aula, perché non si ferma una legge o si fa passare un emendamento piuttosto che un altro, dicendo: "Io ho avuto un incontro semi-clandestino con il Commissario dello Stato". "No, io l'ho avuto il giorno dopo di te".

Questo Parlamento si esprime, vota, si confronta, si misura, decide, ascoltate le parti, non "inaudita altera parte".

Noi, alcuni cacciatori li conosciamo, non ne parliamo teoreticamente. C'è qualcuno che dice di conoscere dei cacciatori che vorrebbero nove ambiti; io penso che siano quelle associazioni di cacciatori che pensano di piazzare persone nei consigli di amministrazione, nei comitati di gestione di infausta memoria. E questo in una legge, che è tutta fatta di comitati, di consigli, di ricerche scientifiche, di analisi, di pareri, di istituti, di osservatori.

Ho sentito dire, prima ancora che l'avessimo votato, che ci sarà anche l'Osservatorio (qualcuno già lo sa perché tratta e discute molto bene, è sapiente!), dove piazzare amici, organizzazioni "riconosciute" a livello nazionale, magari poco o nulla rappresentate in Sicilia. Ciò significa sovraccaricare una legge. L'assessore esprime molto elegantemente il suo dissenso, io so che la pensa diversamente, e credo di avere il diritto di rappresentare le ragioni che secondo me militano dall'altra parte; militano eccome!

Allora sul terreno del timore (che può essere anche fondato, attenzione!) dell'intervento del Commissario dello Stato, non credo che nove faccia meno spavento di due, se teniamo conto di ciò che dice la legge nazionale, che parla di ambiti subprovinciali. E poi il ragionamento che sta a monte: l'onorevole Zanna ha detto di avere una conoscenza teoretica del cacciatore; ma il cacciatore non ama essere stanziale, è uno zingaro,

è un girovago, cammina, in quanto esercita questo mestiere. C'è stata una "voce dal sen fuggita": "io voglio legare il cacciatore". Io metterei dei puntini di sospensione. Lei lo vuole legare!

Questo è perfettamente normale, in base alla sua impostazione di carattere culturale, ma il cacciatore è uno zingaro che va; di fronte a una Regione tra l'altro assolutamente inadempiente, considerato che avremmo dovuto tabellare le zone vietate.

Ora qualcuno ci dice che noi dovremmo chiedere una volta e mezzo quello che chiedevamo prima in termini di tassazione e ridurre la disponibilità del servizio di due terzi. Ma a quale altro consumatore o utente potremmo fare una proposta di questo genere che fosse dichiarata accettabile, decente, deponibile sul tavolo di una qualsiasi trattativa? Diciamo al cacciatore che da tutto il territorio siciliano può passare alla sua sola provincia; che può essere anche piccolissima per territorio; per cui chi è nato in una provincia piccola è svantaggiato rispetto a chi è nato in una provincia più grande.

Attenzione, può essere una provincia estremamente gravata da una massiccia presenza di oasi, parchi, riserve. Ecco, abbiamo fatto la guerra sulle zone C, D: come si troveranno quelli dei Nebrodi? Pensiamoci. Intanto introduciamo un criterio di nascita, di vincolo sul territorio, ma la Sicilia non è equamente divisa!

Allora, onorevole assessore, io vorrei dire di stare attenti, anche perché i confini fra le province, non sono tabellati. Quando dal territorio comunale di Balestrate si passa a quello di Castellammare, di Alcamo Marina, togliendo l'autostrada (e non ci sono cacciatori d'autostrada!) non c'è alcuna linea di confine però, se lo facessi, avrei contravvenuto alla legge, perché dal territorio della provincia di Palermo, per boschi e per fratte, sarei transitato in quella di Trapani o in quella di Agrigento.

Allora in questa legge, se vogliamo rispettare i nuovi ambiti, mettiamoci pure che la Forestale (o qualche gruppo di amici con cui convenzionarsi; magari ambientalisti) deve tabellare i confini delle province, così io so quando sconfino, così io so quando sono multabile. Questo in una Regione in cui non sono tabellate nemmeno le aree protette! Noi, in Sicilia non abbiamo tabellato niente - foreste demaniali, oasi, riserve

naturali, genetiche - e facciamo una legge che crea la prigione provinciale!

Vorrei aggiungere, in base alla storia delle specie animali, che gli animali - tranne alcuni che sopravvivono e sono rappresentati largamente a qualunque livello - spariscono dove c'è un insediamento umano fisso; gli animali spariscono dove l'uomo si ferma e si insignorisce del territorio, e ne acquisisce una conoscenza specifica, e scopre i luoghi di nidificazione, e scopre le fratte, e scopre le cavernette, e scopre le abitudini, le tane. Lì gli animali spariscono. Legare il cacciatore all'ambiente vuol dire preparare a tavolino lo sterminio della fauna siciliana e fare una prigione a carico di un utente.

Onorevole Zanna, facciamo finta che si tratti di automobilisti, che procurano incidenti anche più di quelli della caccia: noi diciamo loro di pagare il doppio la tassa di circolazione però possono camminare soltanto in mezza Sicilia a giorni alterni e quando non è la festa del santo patrono e mezz'ora prima dell'alba e un'ora dopo il tramonto.

Io vorrei sapere a quale altra categoria potremmo dire che gli facciamo una legge di questo genere e diciamo che stiamo facendo una legge per la caccia. Stiamo facendo, se passa il criterio dei nove ambiti, una legge che diventa sfacciatamente una provocazione contro una nobile e antica arte, praticata con decenza. Perché - parliamoci chiaro! - il cacciatore non spara ai gatti dei deputati di Monreale; il cacciatore non spara ai gatti di nessuno. Ed è ridicolo che in questa legge si parli persino di queste cose e qualcuno venga a manifestare qua sotto per difendere il diritto di cattura o il divieto di cattura per i cani, per i gatti. Succedono cose assolutamente fuorvianti e che rischiano di svilire, di ridicolizzare tutto il nostro dibattito.

Voglio dire che ho sorriso spesso anch'io nel corso di questo dibattito, ma qua c'è il cuore della legge; qua non si sorride più. Col *rattus rattus* abbiamo giocato, perché bisognava 'dinamitare' politicamente - questo i pacifisti lo ammettono - le leggi di riforma elettorale, questo sì; oppure non possiamo sparare alla migratoria perché la dobbiamo regalare - con le reti - ai tunisini. Anche in questo noi dobbiamo essere buoni, e agli altri - alla comunità internazionale - non gliene frega niente.

D'altro canto ci mitragliano anche nel canale di Sicilia e nessuno intende fare una legge che non sia equilibrata e rispettosa dell'equilibrio ecologico.

Ma qui si ha ecologicamente la 'fissione' – quasi nucleare, debbo dire – dei cacciatori sul loro territorio, il loro imbrigliamento, la loro stanzialità, sancita con legge in una sola provincia. Qualcuno fa il giochetto dell'uno più due. Come uno più due? La provincia in cui sei nato e poi puoi presentare altre due domande. È come la lista d'attesa dell'Alitalia!

Io non sono un islamico: se in questo momento si alza l'Assessore e ci spiega che le altre due domande sono un diritto e non si paga nulla di più, già questa è una diminuzione dell'unico ambito che da sempre conoscono i cacciatori siciliani. Se si prevede la possibilità di cacciare in una provincia, e altre due a semplice richiesta, rispettando il principio della contiguità territoriale, ad un cacciatore palermitano che cammina a piedi nella zona di San Giuseppe Jato non gli si può chiedere di prendere il *jet*, l'elicottero e di trasferirsi nell'ambito territoriale di Catania; il cacciatore palermitano naturalmente, fisiologicamente, chiederà Palermo e Trapani: non gli interessa certo Ragusa e Catania, perché, ripeto, stiamo parlando di una vecchia arte, di un fenomeno residuale che qualcuno vorrebbe costipare fino all'inverosimile.

Ma quanto viene praticata questa attività dal singolo cacciatore? Cinque, dieci, venti giorni l'anno; in quei pochi giorni di libertà si prende la macchina e va all'altro capo della Sicilia!

Allora, o si stabilisce questo criterio di ragionevolezza per cui nella legge scriviamo che si va nel proprio ambito ed in altri due contigui a scelta, o quello dei nove ambiti diventa un criterio assolutamente restrittivo e addirittura punitivo.

BARBAGALLO SALVINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBAGALLO SALVINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo dicendo che forse col cuore vorrei essere vicino all'intervento che ha fatto l'onorevole Virzì, ma con la mente debbo fare altre proposte.

Debbo fare altre proposte perché noi dob-

biamo completare questa legge, che, sin dal primo momento ho avuto timore non andasse in porto. Certamente mi rendo conto che il cacciatore, che è uno spirito libero, avrebbe bisogno di potere andare ovunque e che la legge in discussione certamente limita di parecchio il suo spazio e la sua dimensione, che poi, alla fine, rappresenta anche uno scambio di costumi, di cultura e integrazione tra popoli. Certamente restringere quelli che sono gli ambiti territoriali significa restringere anche lo spazio, la dimensione dell'uomo che gira e magari riesce a conoscere gli usi e i costumi di altri comuni che, pur essendo della stessa regione, certamente si differenziano di parecchio.

Tuttavia mi rendo conto che la n. 157, che ci guida nell'impostazione della legge che ci accingiamo a completare quanto prima possibile, ci lega anche ad alcuni principi; magari violando l'articolo 842 del Codice Civile, che riguarda l'uso della licenza, del porto di fucile che si rilascia al cacciatore.

Quindi mi sento di formulare una proposta e quindi agli onorevoli colleghi dico: ritiriamo tutti gli emendamenti; al Governo dico: al comma 2 dell'articolo 21 cassiamo le parole dopo "della provincia" fino alla fine del comma. Resterebbe il periodo "2. Le zone costituite in Ambiti territoriali di caccia hanno dimensione provinciale e sono delimitate dai confini della provincia.", lasciando tutto il resto come si trova.

ROTELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, purtroppo debbo dirvi che intervengo con molto coinvolgimento emotivo su questo disegno di legge e soprattutto su questo articolo in particolare. E ciò in quanto (lo dicevo in altra occasione) vivendo in un paese dove il 60 per cento della popolazione è formato da persone che amano la caccia, che amano la natura, sono portato a conoscere la cultura, l'educazione, il rispetto per la natura che il cacciatore possiede. E non è vero – come qualcuno vuole fare intendere – che il cacciatore abusi della natura. Qualche altra volta ho detto che la mia preoccupa-

zione non era tanto quella che il cacciatore potesse determinare un rapporto distruttivo con la natura, semmai, tale rapporto negativo è determinato da coloro che invece la caccia la vivono soltanto allo scopo di uccidere in maniera indiscriminata gli animali; parlo dei bracconieri.

A tale proposito devo rilevare purtroppo che oggi non abbiamo pensato alla cosa più importante e maggiormente necessaria: istituire organismi di vigilanza che garantissero il territorio della Regione siciliana.

Perché la caccia spesso inizia, da parte di chi la fa in un certo modo, prima della data indicata dalle leggi che abbiamo approvato in materia. E certamente costoro non si pongono il problema né dell'ambito territoriale, né tanto meno del luogo dove cacciano, o di come caccino.

Invece il cacciatore è una persona rispettosa della natura, che noi stiamo, purtroppo, 'uccidendo' nella sua cultura. Perché abbiamo consentito che ognuno si recintasse lo spazio, il proprio terreno, il proprio agrumeto.

Il cacciatore oggi non trova più uno spazio dove potere cacciare, ora addirittura lo chiudiamo dentro una riserva; alla fine tanto vale che gli diciamo: "amico cacciatore, a questo punto puoi anche buttare il tuo porto d'armi perché non ti serve assolutamente a nulla". Sicuramente lo disamoriamo da questa sua passione. Vi devo dire che io ho sempre trovato nei cacciatori persone che amano la natura, che la rispettano e la tutelano perché hanno un interesse a farlo.

Spesso le varie associazioni fanno, a titolo spontaneo e gratuito, la ripopolazione dove molte volte non riesce né la Regione né tanto meno riescono gli Enti preposti ad intervenire in questa direzione.

Per questo rapporto che ho in maniera assolutamente diretta, rimango scandalizzato dal fatto che oggi noi costituiamo nuove riserve in Sicilia e diciamo al cacciatore: "Bene, tu ti devi attrezzare di una rullina e devi misurare esattamente il posto, perché potresti anche violare la legge, perché se ti trovi 10 centimetri oltre il tuo ambito territoriale e spari (per esempio ad un coniglio) probabilmente puoi essere denunciato ed anche arrestato.

Allora questo cacciatore si trova chiuso dentro una riserva, con i proprietari terrieri che

hanno recintato le loro campagne, con le istituzioni che non sono capaci di intervenire in termini di ripopolamento, con una vigilanza che non esiste. Voi mi dovete dire quindi per quale motivo un cacciatore debba spendere parecchio denaro (adesso io non so a quanto ammonti esattamente la cifra) per coltivare una passione che non riesce a consumare.

Io sono contrario agli ambiti territoriali, io sono perché la Sicilia sia un ambito territoriale; uno solo.

Qualcuno mi faceva osservare che noi abbiamo la necessità di recepire una normativa. Ed allora facciamo una concessione, dimostrando di essere magnanimi, e prevediamo due ambiti territoriali: uno per la Sicilia orientale e uno per la Sicilia occidentale. Credo peraltro che già questa sia una mortificazione per la caccia e per i cacciatori, però, alla fine, possiamo accettare anche questo.

Signor Presidente, per quanto mi riguarda, avendo anche interloquito con alcune associazioni di categoria, mi permetto di dire che se, dovesse passare questo emendamento, ogni singolo deputato se ne assumerebbe la responsabilità, e noi avremmo ucciso la caccia in questa Regione.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, devo innanzitutto confessare che per quanto riguarda la questione degli ambiti territoriali non sono assolutamente certo che la mia posizione, e quindi anche quella degli altri, corrisponda a dati di fatto molto fondati.

Ho l'impressione che si ragioni un po' per schemi, per assunti e per sensazioni e anche emozioni, per cui si richiama l'innato senso di libertà che apparterebbe al cacciatore il quale ha diritto di muoversi: come l'automobilista ha diritto di muoversi su tutto il territorio anche il cacciatore avrebbe il diritto di muoversi.

Io - se ci riesco - vorrei fare, invece, un ragionamento un po' diverso. Non c'è dubbio che la questione della gestione programmata della caccia, che è a monte della previsione e poi della suddivisione del territorio in ambiti territoriali

di caccia, costituisca una novità (non so se assoluta) molto importante, portata dalla legge n. 157 e in vario modo recepita dalle varie legislazioni regionali nel nostro Paese; anche da quelle regioni che notoriamente sono molto più vicine di altre alle esigenze dei cacciatori stessi, le quali – e credo che questo costituisca comunque un dato di fatto su cui occorrerebbe ragionare – non solo hanno recepito le indicazioni della legge nazionale sull'organizzazione del proprio territorio negli ambiti territoriali di caccia, ma hanno portato, assurdamente secondo alcuni ragionamenti che qui ho sentito fare, la programmazione del proprio territorio fino a livelli molto spinti. Ciò è avvenuto recependo non soltanto alla lettera l'indicazione della legge n. 157 che dice "il territorio va organizzato in ambiti territoriali di caccia omogenei e normalmente in ambiti sub provinciali", ma andando anche oltre.

Vi sono regioni che hanno organizzato ambiti territoriali di caccia in un numero spropositato; ad esempio, 20, 25, 30, 35.

Devo dire, essendo tra l'altro regioni dove la sensibilità del legislatore nei confronti dei cacciatori è molto ampia (lo hanno anche dimostrato di recente) che, alla luce delle considerazioni qui fatte per ultimo dall'onorevole Rotella, tali regioni e i cacciatori che vi abitano dovrebbero essere dei "pazzi scatenati", perché non hanno capito nulla di come si va a caccia, di quali sono le pulsioni dei cacciatori, eccetera.

Io non credo si possa affermare questo né per il legislatore delle altre regioni, né tanto meno per i cacciatori delle altre regioni, i quali probabilmente all'inizio forse hanno recalcitrato (e probabilmente i problemi continuano ad esistere nel senso che è notorio che vi sono tendenze legislative a rivedere un po' la legge n. 157 che ormai ha dimostrato, essendo trascorsi cinque anni dalla sua approvazione, tutti i suoi pregi e tutti i suoi limiti) ma, tutto sommato, alla fine si sono resi conto che proprio il concetto di gestione programmata della caccia, se bene interpretato e bene trasferito in norme organizzatorie può alla lunga costituire un vantaggio per gli stessi cacciatori.

Perché qual è il problema principale del cacciatore? È avere selvaggina da cacciare e quindi l'interesse primario del cacciatore, (in questo

caso è forse una parte preponderante di loro), è veramente quello di porre attenzione rispetto a questo problema. Nelle altre regioni, quindi, si sono resi conto, tutto sommato, che l'istituzione dell'ambito territoriale di caccia e la formazione di un comitato di gestione, che prevede anche la presenza in modo molto qualificato e significativo degli stessi cacciatori, può forse nel brevissimo periodo essere interpretato come una limitazione assoluta, nel medio e lungo periodo, tramutarsi invece in un fatto di grande vantaggio per i cacciatori stessi.

Queste sono, infatti, le novità importanti: partire dal fatto che nelle condizioni del nostro Paese, vicino al 2000, con un territorio grandemente antropizzato, dove gli spazi naturali, cosiddetti liberi, sono veramente pochissimi (parte dei quali, per esigenze sicuramente superiori appartengono ai cittadini italiani ma per molti aspetti appartengono un po' a tutti i cittadini del mondo, devono essere considerati territori sotto tutela), per consentire un'attività di caccia significativa; gli spazi effettivi quindi si restringono sempre più, come si sono ristrette sempre più le specie e le quantità degli animali da cacciare.

La programmazione e la gestione dei fatti programmatici in materia della caccia è apparsa come una necessità, più che una scelta non si capisce bene dettata da che cosa.

Cosa significa gestione programmata della caccia con riferimento a ciò che prevede la legge n. 157 (che per questo aspetto condivido e per questo cito)? Significa, innanzi tutto, fare una valutazione sulle realtà del territorio. Dice la legge che vanno organizzati territori omogenei con confini naturali; in questi territori vanno mantenuti alcuni rapporti tra la pressione dei cacciatori, l'estensione del territorio e la quantità di specie cacciabile.

Però in questi ambiti territoriali va fatta qualche altra cosa; ciò che viene puntualmente elencato nell'articolo 14 della legge 157. È un articolo lunghissimo che prevede la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio, la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica, la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni; prevede cioè una serie di attività, tra le quali persino quella, che qui ha su-

scitato dibattito, del risarcimento per i danni causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria.

Ora, si può dire che tutto questo sia un orpello, che tutto questo alla fine serva per dare origine a comitati di gestione. Ma vogliamo chiederci se nelle altre regioni, dove gli ambiti territoriali di caccia sono stati istituiti, e da più di qualche anno, questi ambiti territoriali di caccia hanno corrisposto alle attese? Se sono tutto sommato bene accetti o se, invece, c'è un vastissimo movimento popolare che li contesta e li vorrebbe cancellare? Perché, altrimenti, non so su che cosa discutiamo.

Io credo sia prevalente, nel nostro Paese, una considerazione, tutto sommato, positiva; il voler legare l'attività venatoria al rapporto che non è squisitamente riferito al fatto residenziale ma è un rapporto che si costruisce nella considerazione di fattori plurimi, qual è appunto il numero dei cacciatori, l'estensione del territorio, la presenza delle specie cacciabili, indubbiamente ha bisogno di una gestione e di una programmazione.

Da questo, nell'immediato, sicuramente può venire una limitazione – se di limitazione si tratta – ma nel breve, nel medio periodo io credo si possa costruire, se ovviamente tutto viene ben gestito, una prospettiva che va nella direzione che abbiamo detto.

Da questo punto di vista, quindi, io ritengo che avrebbe dovuto essere seguito, e per questo (anche se alla fine può essere individuato soltanto come una testimonianza) nel nostro disegno di legge avevamo...

AULICINO. Onorevole Piro, potrebbe dire queste cose più brevemente, lei che ha capacità di sintesi?

PIRO. Ho finito, onorevole Aulicino. Ma le cose da dire sono tante.

AULICINO. Chiedo scusa all'Assemblea e all'onorevole Piro.

PRESIDENTE. Onorevole Piro, mi permetta di chiederle scusa. La prego di continuare nel suo intervento.

PIRO. Alla luce di queste considerazioni, noi

avevamo inserito nel nostro disegno di legge un emendamento che configurava un percorso tutto diverso, ai fini della individuazione degli ambiti territoriali di caccia, e l'abbiamo riproposto, sia pure rendendoci conto che si tratta di una testimonianza.

Il percorso che noi individuavamo non era quello di definire, per legge, un ambito territoriale, peraltro facendo riferimento ai confini amministrativi. Si tratta infatti sempre di una questione molto aleatoria, e non tanto perché il coniglio (o un altro animale) passa da una provincia all'altra, ma perché oggettivamente il confine amministrativo quasi mai coincide con un confine naturale (come dice la legge n. 157), e si può invece avere di fronte un ambito omogeneo tale da definire un ambito territoriale di caccia.

Il percorso, quindi, era quello di affidare al Piano faunistico venatorio la definizione degli ambiti territoriali di caccia.

Qui si sta scegliendo un'altra strada: quella di definire per legge gli ambiti territoriali di caccia. Se così è, tutto sommato io penso, pur non essendo pienamente d'accordo, che la proposta dei nove ambiti come soluzione – che nasce da questa legge, ma vivaddio le leggi da qui ad un anno, un anno e mezzo, possono essere cambiate, se si dimostra che è stata fatta una sciocchezza – credo che raccolga un po' tutte le esigenze espresse. E dunque, anche se (lo ripeto) la mia impostazione è totalmente diversa, ritengo alla fine questa proposta abbastanza equilibrata – non molto equilibrata ma abbastanza – e tale da soddisfare un po' tutte le esigenze in campo.

BRIGUGLIO, assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. Come la legge elettorale!

PIRO. No, qui per fortuna non si vota – non bisogna chiamare i cittadini a votare, quindi, non c'è bisogno di definire la legge in funzione delle esigenze di ogni parte politica – ma si può trovare, effettivamente, un equilibrio.

SPEZIALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPEZIALE. Signor Presidente, la passione

messa da alcuni colleghi su questo punto cardine della legge impone qualche riflessione da fare all'Aula.

Parto da una considerazione di carattere generale: noi abbiamo avuto in Sicilia da sempre un ambito territoriale unico, abbiamo avuto una legge - quella del 1981 - che ha regolamentato il settore e contemporaneamente abbiamo avuto una riduzione costante e permanente del numero dei cacciatori. Io non so se l'onorevole Virzì o l'onorevole Rotella sanno che in Sicilia quest'anno abbiamo, sulla base delle iscrizioni dell'anno scorso, 60.000 cacciatori, a fronte di una presenza nell'attività venatoria, all'inizio degli anni '80, di oltre 200.000 cacciatori. L'interrogativo che si pone al legislatore è perché assistiamo ad una riduzione costante del numero dei cacciatori in presenza di una modalità di espletamento della pratica venatoria che di fatto presupponeva un unico ambito. Il problema era legato, quindi, al fatto che mancava una politica organica di intervento nel settore e nel caso venissero sollevate questioni sulle risorse; mancava soprattutto per gli introiti della Regione, che venissero utilizzate le risorse per una politica strutturale nell'ambito delle politiche venatorie.

Io sono tra coloro che vogliono rilanciare una ripresa dell'attività venatoria e della pratica sportiva della caccia. Ho un giudizio positivo sui cacciatori; molte sciocchezze che ho sentito nei loro confronti hanno offeso me e la mia intelligenza. Questo lo voglio dire in modo chiaro nei confronti di chiunque abbia sferrato attacchi personali ad una pratica sportiva...

ZANNA. Mai fatto attacchi personali.

SPEZIALE. Prendo atto, onorevole Zanna, che non faceva attacchi personali. Come legislatore mi domando come sia possibile rilanciare una politica strutturata di ripresa della pratica venatoria. Onorevole Virzì, questo è il tema che noi abbiamo al centro del nostro dibattito, alla luce del fatto che è successo un disastro, perché si è molto ridotto il numero dei cacciatori. Allora, ci sono due elementi: primo, la pesantezza della tassazione; secondo, il fatto che è mancata questa politica. Adesso facciamo una legge, analoga alla normativa che in altre parti

d'Italia ha incrementato il numero di cacciatori, i quali hanno ripreso l'attività venatoria.

Il modo in cui viene strutturata questa legge lascia qualche perplessità anche in me, tuttavia ritengo che dobbiamo sperimentare un'ipotesi in cui il cacciatore sia visto come protagonista di una politica del territorio che non lo leghi al territorio ma valorizzi le politiche venatorie del territorio stesso.

L'ambito territoriale di caccia ha questa finalità primaria: è una politica; e il dubbio che pongo è che sono poche le risorse destinate alla possibilità di una ripresa dell'attività e delle politiche venatorie.

Quindi il tema che noi dovremmo affrontare è: quali risorse destiniamo agli ambiti? In che modo gli ambiti possono attivare una politica di ripopolamento e di ripresa dell'attività venatoria?

E dunque, la prima questione che si pone è quella delle risorse; la seconda riguarda la libertà del cacciatore. È stato presentato un emendamento (vedo che c'è una posizione unitaria), esplicitato da diversi colleghi, che presuppone una divisione in due ambiti territoriali della Sicilia. Cioè: il primo con Catania, Messina, Ragusa, Siracusa, Enna; il secondo con Caltanissetta, Agrigento, Palermo e Trapani. Questo è un modo di ingessare il cacciatore, perché per la pratica sportiva può darsi che io, essendo di Vittoria (provincia di Ragusa) e avendo un amico a Pantelleria, mi voglia recare in quell'isola; però con i due ambiti rigidamente formulati non lo posso fare.

Per cui viene impedito l'esercizio della libertà personale nella pratica di un'attività che va regolamentata, ma, se fatta in questo modo, ingessa tutte le province che sono al confine: Ragusa, Enna, Messina, Caltanissetta. I cacciatori di quelle province sarebbero ingessati da una parte, non avrebbero la libertà di movimento.

Nella provincia di Caltanissetta gran parte dei cacciatori va sia in provincia di Palermo che in quella di Enna.

Ebbene, a quel punto in provincia di Enna non potrebbe più andare nessuno, se noi accettassimo l'ipotesi di ingessare in due ambiti.

L'ipotesi formulata nel disegno di legge mi trova d'accordo, invito pertanto i colleghi parlamentari a ritirare tutti gli emendamenti perché

così come formulato l'articolo 21, con qualche piccola modifica, già concordata con l'Assessore, può essere votato dall'intera Aula. Esso permette di praticare la caccia nell'ambito di residenza e contemporaneamente dà la possibilità di praticarla in altri due ambiti a scelta del cacciatore, nel rispetto dell'attività venatoria.

Mi pare del tutto ovvio allora che le obiezioni sollevate si fondino su un elemento di forte debolezza. Pertanto sono dell'avviso che questo articolo, che pure è stato oggetto di forte contrasto sia all'interno della categoria, sia all'interno dell'Aula, possa essere approvato, con la modifica che il Governo si appresta a proporre.

CUFFARO, assessore per l'agricoltura e le foreste. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUFFARO, assessore per l'agricoltura e le foreste. Signor Presidente uno sforzo notevole sta facendo l'intera Aula nel tentativo di portare a buon fine un disegno di legge in un settore certamente non facile, tenuto conto anche dei ritardi che nella materia (per colpa di tutti e di nessuno) si sono accumulati nel tempo. Il dibattito che abbiamo sviluppato credo, tutto sommato, sia utile e produttivo, perché tutti insieme stiamo cercando di capire qual è la soluzione migliore.

Qui nessuno ha verità dichiarate. Certo, il discorso da tribuno della plebe verrebbe facile a tutti farlo, purtroppo credo che nella fattispecie a me tocchi fare quello di Menenio Agrippa: il discorso della mediazione o comunque del tentativo di spiegare che si può e si deve definire una legge fattibile e soprattutto in regola con la normativa nazionale e con le normative comunitarie.

Credo sia esattamente questo lo sforzo che tutti insieme stiamo facendo. Chi vi parla certamente non è schierato contro i cacciatori: l'ho sempre sostenuto e continuo a sostenerlo: ritengo che il vero cacciatore (l'abbiamo detto all'inizio del dibattito) sia colui che ha il senso e il dovere di difendere la fauna, piuttosto che aggredirla. In tale contesto noi abbiamo tentato di impostare questa legge, di elaborare una legge programmata. Finalmente parliamo di 'caccia

programmata'; però per programmarla bisogna che si mettano in atto tutta una serie di espedienti. Il Presidente della Commissione aveva presentato un emendamento che appunto – anche dietro nostro impulso – voleva stimolare un dibattito per tentare di arrivare ad una soluzione adeguata e che potesse essere la migliore possibile; emendamento sul quale in qualche modo si è avvinghiato stasera il dibattito e che invito adesso a ritirare.

Invito altresì tutti gli altri proponenti a ritirare gli emendamenti, accettando una mediazione, non fine a se stessa bensì come tentativo di fare una legge che in qualche modo rispetti l'attività venatoria ed anche le associazioni, nonché la natura e l'ambiente.

In tal senso il Governo si è fatto carico di presentare tre emendamenti che mirano ad "aggiustare" e allineare l'articolo 21 che, come molti hanno detto, è un articolo importante che può costituire il nodo principale di questa legge.

Gli emendamenti presentati dal Governo tendono a sopprimere gran parte del comma 2, dare un nuovo indirizzo alla lettera a) del comma 5, sostituendo con "altresì" le parole "può avere", dando la giusta definizione, ribadendo il diritto dei cacciatori di scegliere altri due ambiti, oltre all'ambito di residenza.

Qui vorrei dire subito con molta chiarezza: non ci sono nove ambiti territoriali, non ci sono cacciatori che caceranno soltanto nella loro provincia; la legge prevede (in regola con la normativa che l'assessore, d'accordo con le ripartizioni faunistiche, vorrà determinare come capacità di densità) di dare certezza ai cacciatori che potranno cacciare in altri due ambiti provinciali.

Sarebbe ingiusto dire che i cacciatori potranno scegliere i due ambiti con certezza, perché questo potrebbe far sì che tutti scelgano lo stesso ambito e ci sia un maggiore sovraffollamento in uno e meno negli altri, quindi riteniamo di doverci, come Amministrazione, riservare la possibilità che ci sia un'equa distribuzione in tutto il territorio, pur garantendo ad ogni cacciatore la possibilità di andare in altri due ambiti territoriali.

Riteniamo giusto, altresì, prevedere una precedenza per quei cacciatori che sceglieranno l'ambito contiguo a quello di residenza, al fine di dar loro questa certezza.

Con la presentazione di questi tre emendamenti ritengo si possa aderire alle giuste istanze di libertà di caccia, così come l'onorevole Virzì nel suo appassionato intervento ha voluto ricordarci in quest'Aula.

Tutti noi siamo convinti che la caccia sia uno sport libero, uno sport nobile, importante, ma, quando parliamo di questo, parliamo dei cacciatori veri, non certamente dei bracconieri.

Riteniamo che con le ultime modifiche presentate dal Governo, questo senso di libertà e di appartenenza del territorio, nel senso più pieno del suo significato, possa essere accolto e ben apprezzato, sia dalle associazioni venatorie che dalle associazioni ambientaliste.

In tal senso il Governo fa la proposta ai colleghi che hanno presentato emendamenti di ritirarli perché si possano votare i tre emendamenti e l'intero articolo 21.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che all'articolo 21 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 21.14:

«L'intero articolo 21 è sostituito dal seguente: "Ambiti territoriali di caccia.

1. Il territorio in cui è consentita la caccia è organizzato in ambiti territoriali di caccia (ATC).

2. La localizzazione, la dimensione e i confini degli ATC sono definiti all'interno del Piano faunistico venatorio regionale sulla base di considerazioni sia tecniche che amministrative.

3. Per ogni ATC il Piano faunistico venatorio regionale prevede l'accertamento della capacità portante per le specie oggetto di caccia, cioè delle popolazioni che si stima possano vivere in quella porzione di territorio se gestito con criteri di conservazione ottimali.

4. I cacciatori in possesso della licenza di caccia vengono assegnati agli ATC con criteri di proporzionalità fra il numero di cacciatori assegnatari, la superficie del territorio e la sua capacità faunistica potenziale.

5. Ciascun cacciatore esercita l'attività venatoria solo nell'ATC cui è stato assegnato"».

- dal Governo:

emendamento 21.27:

«cassare al comma 2 da "Per documentata" fino alla fine del comma.

- dalla Commissione:

emendamento 21.1:

«Sostituire integralmente il comma due dell'articolo 21 con: "Le zone costituite in Ambiti territoriali di caccia, delimitati dai confini amministrativi e destinati alla fruizione faunistica venatoria dei cacciatori cui è dato accesso ai sensi del presente articolo è stabilito in due ambiti. Il primo ambito (Sicilia occidentale) coincidente con i territori delle province di: Agrigento e provincia, Caltanissetta e provincia, Palermo e provincia, Trapani e provincia e le isole di Favignana, Lampedusa, Levanzo, Linosa, Marettimo, Pantelleria, Stagnone e Ustica. Il secondo Ambito Territoriale di caccia (Sicilia orientale) coincidente con i territori delle province di: Catania e provincia, Enna e provincia, Ragusa e provincia, Siracusa e provincia, e le isole di Alicudi, Filicudi, Lipari, Panarea, Stromboli, Vulcano. L'esercizio della caccia è consentito in un unico Ambito territoriale di caccia al quale il cacciatore ha diritto d'accesso, a partire dall'ultima domenica di ottobre"»;

- dagli onorevoli Speranza, Rotella ed altri:

emendamento 21.3:

«Il comma 2 è sostituito dal seguente: "Le zone costituite in ambiti territoriali di caccia hanno dimensione interprovinciale e sono delimitate dai confini delle province come appresso:

A.T.C. 'Sicilia 1' costituito dalle province di Messina, Catania, Enna, Siracusa, Ragusa;

A.T.C. 'Sicilia 2' costituito dalle province di Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Trapani.

Le isole minori fanno parte integrante del proprio A.T.C."»;

- dagli onorevoli Virzì ed altri:

emendamento 21.7:

«Il comma 2 è sostituito dal seguente: “Le zone costituite in ambiti territoriali di caccia hanno dimensione interprovinciale e sono delimitate dai confini delle province come appresso:

A.T.C. ‘Sicilia 1’ costituito dalle province di Messina, Catania, Enna, Siracusa, Ragusa;

A.T.C. ‘Sicilia 2’ costituito dalle province di Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Trapani.

Le isole minori fanno parte integrante del proprio A.T.C.”».

– dagli onorevoli Zanna ed altri:

emendamento 21.21:

«Al comma 2 sopprimere le parole: “Per documentate esigenze di omogeneità...” fino al punto finale e sostituire con le parole: “L’Assessore regionale per l’Agricoltura e Foreste, alla verifica del piano faunistico venatorio, con le modalità di cui al comma 3, può istituire ambiti di caccia sub-provinciali”»;

– dall’onorevole Di Martino:

emendamento 21.12:

«Al comma 2 sostituire la parola “provinciale” con le parole “mono, bi oppure tri-comunale”».

– dagli onorevoli Morinello ed altri:

emendamento 21.5:

«Al comma 2, rigo 6, sostituire le parole “riunendo i territori di province limitrofe” con “su base sub-provinciale”;

– dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 21.15:

«Al comma 2, rigo 6, sostituire le parole “riunendo i territori di province limitrofe” con “su base sub-provinciale”»;

emendamento 21.16:

«Al comma 2, sopprimere le parole da “In tali casi” fino a “interessate”».

– dagli onorevoli Crisafulli ed altri:

emendamento 21.25:

«Al comma 2, quinto rigo, sostituire le parole “Ripartizioni faunistico venatorie” con “Province Regionali”;

al comma 2, sesto rigo, sostituire le parole “Ripartizioni faunistico venatorie” con “Province Regionali”;

al comma 8, sesto rigo, sostituire le parole “Ripartizioni faunistico venatorie” con “Province Regionali”»;

– dagli onorevoli Morinello ed altri:

emendamento 21.6:

«Le parole “Ripartizioni faunistico venatorie” sono sostituite con le parole “Province Regionali”»;

– dall’onorevole Di Martino:

emendamento 21.13:

«Al comma 3 sostituire le parole “definendo sulla base di questo l’indice massimo per ogni Ambito territoriale di caccia” con le parole “e definisce l’indice massimo per ogni ambito territoriale di caccia secondo i criteri all’uopo dettati dall’INFS”»;

– dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 21.17:

«Al comma 3 sopprimere le parole da “e ricorrendo” fino a “vari ambiti”»;

– dalla Commissione:

emendamento 21.2:

«Soppressivo della lettera a) del comma 5».

– dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 21.18:

«Al comma 5 lettera a) sopprimere le parole da “A partire” fino a “economica”»;

– dagli onorevoli Zanna e Capodicasa:

emendamento 21.22;

«Al comma 5 lettera a) cassare dalle parole “può avere accesso a altri...” fino alla fine della lettera e sostituire con il seguente periodo: “I

cacciatori appartenenti ad un ambito territoriale di caccia, hanno a disposizione 20 giornate di caccia che possono spendere, esclusivamente alla caccia alla migratoria con l'ausilio dei soli cani da ferma, in tutto il territorio della Regione siciliana senza obblighi di partecipazione economica. I cacciatori che non annotano sul tesserino venatorio la giornata di caccia al di fuori del proprio A.T.C. oltre ad incorrere nelle sanzioni previste dalla presente legge perdono il diritto di mobilità alla caccia alla migratoria per l'anno in corso»»;

emendamento 21.23:

«Al comma 5, lettera a) sostituire le parole da "può avere accesso ad altri due ambiti..." fino a "...senza obblighi di partecipazione economica" con le seguenti: "può avere altresì accesso, secondo il criterio cronologico di presentazione delle relative istanze nel caso che non sia raggiunta in esso la densità massima di cui al comma 3, ad un solo altro Ambito della Regione confinante con quello di appartenenza residenziale"»;

- dagli onorevoli Cuffaro ed altri:

emendamento 21.26:

«All'articolo 21, comma 5, lettera a), terzo rigo, al posto di "può avere" sostituire con "ha altresì"»;

- dall'onorevole Zago:

emendamento 21.8:

«Al comma 5, lettera a) terzo rigo, sostituire la parola "due" con "tre".

- dagli onorevoli Piro e Guarnera:

emendamento 21.8.1 all'emendamento 21.8:

«sostituire la parola "tre" con "uno"»;

- dagli onorevoli Bufardecì ed altri:

emendamento 21.10:

«Nel quinto rigo della lettera a) del comma 5, dopo la parola "istanze" aggiungere: "e con diritto di precedenza per i cacciatori appartenenti ad ambiti contigui"»;

- dal Governo:

emendamento 21.9:

«Al comma 5 lettera a) dopo le parole "comma 3" aggiungere: "a parità di condizione cronologica avranno la preferenza i cacciatori residenti in ambiti contigui"»;

- dagli onorevoli Bufardecì ed altri:

emendamento 21.11:

«Al comma 5, lettera b) cancellare le parole "prevedendo una riserva" sostituire con: "consentendo un soprannumero"»;

- dagli onorevoli Zanna e Capodicasa:

emendamento 21.24:

«Al comma 5, lettera d) dopo il primo punto sostituire il periodo "Nel caso di ammissione deve pagare la tassa di concessione regionale di cui all'articolo 29." con il seguente: "Nel caso di ammissione deve pagare la tassa di ammissione all'ambito territoriale prescelto"»;

- dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 21.19:

«Al comma 7 aggiungere, dopo la parola "Ustica" la parola "non"»;

emendamento 21.20:

«Aggiungere, alla fine del comma 7 le parole "e ciascuna costituisce ATC a parte"»;

- dagli onorevoli Morinello ed altri:

emendamento 21.4:

«Aggiungere dopo l'articolo 21: (Gestione programmata della caccia)

"1. La pianificazione faunistico venatoria e la gestione programmata della caccia sono attuate con il piano faunistico regionale ed i Piani faunistico venatori provinciali. I piani perseguono l'equilibrio ottimale tra la protezione della fauna e l'esercizio dell'attività venatoria.

2. La delimitazione degli ambiti territoriali di caccia è riportata ogni anno nel calendario venatorio"».

Si passa all'emendamento 21.14.

PIRO. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. La Commissione mantiene l'emendamento 21.1?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. È ritirato.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 21.27 del Governo.

Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione.

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pertanto gli emendamenti 21.3, 21.7, 21.21, 21.5, 21.15 sono preclusi.

Per assenza dall'Aula del firmatario, l'emendamento 21.12 è dichiarato decaduto.

Si passa all'emendamento 21.16.

PIRO. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 21.25.

ZANNA. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. L'emendamento 21.6 è dichiarato precluso. Per assenza dall'Aula del firmatario, l'emendamento 21.13 è dichiarato decaduto.

Si passa all'emendamento 21.17.

PIRO. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 21.2 della Commissione.

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. È ritirato.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 21.22.

ZANNA. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 21.23.

ZANNA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 21.26 del Governo. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 21.8.

ZAGO. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. L'emendamento 21.8.1 è dichiarato decaduto. Si passa all'emendamento 21.9 del Governo. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

L'emendamento 21.10 è assorbito.

PIRO. Dichiaro di ritirare l'emendamento 21.18.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

BUFARDECI. Dichiaro di ritirare l'emendamento 21.11.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

ZANNA. Dichiaro di ritirare l'emendamento 21.24.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

PIRO. Dichiaro di ritirare gli emendamenti 21.19 e 21.20.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

MORINELLO. Dichiaro di ritirare l'emendamento 21.4.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'articolo 21 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'esame dell'articolo 22. Ne do lettura:

«Art. 22

Struttura e funzioni dell'ambito territoriale di caccia

1. La gestione dell'Ambito territoriale di caccia è affidata ad un comitato di gestione presieduto dal dirigente preposto alla Ripartizione faunistico-venatoria.

2. Il comitato di gestione è nominato per la prima volta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati immediatamente una sola volta.

3. Il comitato è composto da:

a) tre rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello regionale maggiormente rappresentative nel territorio dell'Ambito

territoriale di caccia designati dalle stesse associazioni;

b) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole degli imprenditori presenti nel Consiglio regionale dell'agricoltura di cui all'articolo 35 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, scelti tra imprenditori agricoli con aziende ricadenti nelle aree comprese nell'Ambito territoriale di caccia dalle medesime organizzazioni designati;

c) due rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative nel territorio dell'Ambito territoriale di caccia riconosciute a livello regionale, designati dalle associazioni medesime;

d) due rappresentanti nominati dal consiglio della provincia regionale in cui ricade l'Ambito territoriale di caccia, di cui uno in rappresentanza della minoranza.

4. Il comitato di gestione dell'Ambito territoriale di caccia ha i seguenti compiti:

a) promuovere e organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica nel territorio di propria competenza;

b) predisporre programmi di intervento per il miglioramento degli *habitat* in accordo con i proprietari che desiderano beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge;

c) proporre l'ammissione nell'ambito territoriale di caccia di un numero di cacciatori superiore a quello fissato dall'indice massimo di densità venatoria con delibera motivata e previo accertamento e valutazione dell'incremento della popolazione faunistica;

d) deliberare in ordine alle somme di cui all'articolo 21, comma 8, che possono essere destinate, oltre che per le finalità di cui alle lettere a) e b), alla realizzazione di interventi di interesse comune, o alla concessione di contributi a fondo perduto fino a un massimo di dieci milioni ai conduttori dei fondi interessati ricadenti

nell'Ambito territoriale di caccia, per le seguenti finalità:

1) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio;

2) le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi della vigente normativa C.E.E. in materia di ritiro dei terreni dalla produzione;

3) il ripristino di zone umide e di fossati;

4) la differenziazione delle colture, la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;

5) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica, nonché dei riproduttori;

6) la collaborazione operativa ai fini della tabellazione, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione in particolari periodi dell'anno degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

5. Qualora le riunioni dovessero per tre volte di seguito non avere luogo per il mancato raggiungimento del numero legale, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste procederà allo scioglimento del comitato. Nel caso in cui i rappresentanti di associazioni o di enti, senza valido motivo, disertino per tre volte consecutive le riunioni del comitato di gestione, il presidente li dichiara decaduti e ne richiede la sostituzione.

6. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente. Potrà riunirsi altresì su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti.

7. Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte dal personale della Ripartizione faunistico-venatoria.

8. Ai componenti del Comitato, per la partecipazione alle sedute, competono il rimborso

delle spese di viaggio, l'indennità di missione, nonché ove dovuto il gettone di presenza nella misura fissata dall'articolo 10 della legge regionale 4 dicembre 1978 n. 57 e successive modificazioni».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 22.10:

«L'intero articolo 22 è sostituito dal seguente: *Gestione degli ATC*

“1. Ad ogni ATC è preposto un dirigente della competente ripartizione faunistico venatoria, con funzioni di responsabile.

2. Il responsabile esercita le seguenti funzioni:

a) stabilisce, sentito il Comitato di gestione, il piano quinquennale di gestione dell'ATC;

b) organizza la raccolta e l'elaborazione dei dati per la stesura del catasto ambientale dell'ATC e provvede agli eventuali aggiornamenti;

c) redige una mappa dell'ATC, da aggiornarsi ogni anno, in cui devono essere indicate chiaramente le zone gravate da particolari vincoli e divieti;

d) organizza i censimenti della fauna che vive nell'ATC;

e) organizza il censimento dei capi abbattuti;

f) organizza le attività di miglioramento ambientale tese all'aumento della produzione naturale di fauna;

g) gestisce le risorse economiche destinate a incentivare i proprietari e i conduttori di fondi, singoli o associati, che si impegnino direttamente nelle attività di cui alla lettera f);

h) stabilisce le aree ed i periodi in cui è possibile svolgere attività di addestramento cani;

i) stabilisce il caniere annuale per le diverse

specie oggetto di prelievo venatorio e organizza, sentito il Comitato di gestione, eventuali turni di caccia;

l) redige annualmente un piano di gestione ed una relazione consuntiva;

m) organizza la partecipazione dei cacciatori alla gestione dell'ATC;

n) indice almeno due volte l'anno una riunione del Comitato di gestione per acquisire informazioni e pareri circa la gestione dell'ATC;

o) segnala agli organismi competenti i danni arrecati dalla fauna e dall'attività venatoria alle colture agricole e ad altre attività economiche perché possano valutarli, procedere agli eventuali indennizzi, approvare i provvedimenti tesi all'eventuale riduzione o eliminazione delle cause di tali danni;

p) amministra i fondi destinati alla gestione dell'ATC»;

- dagli onorevoli Morinello ed altri:

emendamento 22.1:

«L'art. 22 è sostituito dal seguente (Organi di gestione)

1. Per ciascun ambito territoriale di caccia l'Amministrazione provinciale competente costituisce e nomina un Comitato con compiti di organizzazione e gestione all'esercizio venatorio nel territorio di propria competenza, oltre che all'attività prevista dal comma 11 dell'art. 14 della legge n. 157 del 1992.

2. Ogni Comitato è composto da venti membri, di cui sei designati da strutture locali delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative, sei designati dalle associazioni venatorie riconosciute a livello regionale e nazionale, quattro designati da associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, quattro designati dalla Provincia, in rappresentanza degli enti locali.

3. Il Comitato elegge il presidente nel proprio seno a maggioranza dei due terzi dei compo-

nenti. In caso di mancata elezione, entro 45 giorni dall'insediamento del Comitato, l'Amministrazione provinciale competente provvede in via sostitutiva alla nomina del Presidente.

4. In caso di ambiti territoriali di caccia interprovinciali, le competenze connesse alla nomina del Comitato sono affidate alla Provincia prevalente per superficie interessata, che le esercita d'intesa con l'altra.

5. I Comitati durano in carica quattro anni»;

- dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 22.11:

«Al comma 1 dell'articolo 22 sopprimere le parole "dal dirigente preposto alla Ripartizione Faunistico Venatoria"»;

- dagli onorevoli Zanna e Capodicasa:

emendamento 22.14:

«Sostituire il comma 1 dell'art. 22 con il seguente: "La gestione nell'ambito territoriale di caccia è affidata ad un comitato di gestione che nel suo seno elegge un Presidente"»;

- dall'onorevole Di Martino:

emendamento 22.5:

«All'articolo 22 sostituire alle parole "dal Dirigente preposto alla ripartizione faunistico venatoria" le parole "un esperto faunista con la laurea in scienze naturali, scienze biologiche o agrarie"»;

- dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 22.12:

«Al comma 1 dell'articolo 22, aggiungere dopo la parola "presieduto" le parole "da un componente eletto all'interno dello stesso comitato di gestione"»;

- dagli onorevoli Bufardeci ed altri:

emendamento 22.3:

«All'art. 22 sostituire il contenuto della lettera a) del comma 3, nel seguente modo: "un rappresentante per ciascuna delle associazioni

venatorie riconosciute a livello regionale, operanti nell'Ambito Territoriale di Caccia, dalle stesse designato"; *sostituire il contenuto della lettera c) del comma 3, nel seguente modo: "un rappresentante dell'associazione ambientalista maggiormente rappresentativa nel territorio dell'Ambito Territoriale di Caccia, tra quelle riconosciute a livello regionale, dalla stessa designato"*»;

- dall'onorevole Di Martino:

emendamento 22.6:

«All'art. 22, al comma 3 lettere a), b), *sostituire alla parola "tre" la parola "uno"*»;

- dagli onorevoli Zanna e Capodicasa:

emendamento 22.15:

«Al comma 3 lettera a) dell'art. 22 *sostituire la prima parola "tre" con la parola "quattro"*»;

- dall'onorevole Di Martino:

emendamento 22.8:

«All'articolo 22, al comma 4, lettera c): *sopprimere l'intera lettera*»;

- dagli onorevoli Zanna e Capodicasa:

emendamento 22.16:

«All'articolo 22, al comma 3 *sostituire la lettera c) con il seguente periodo: "c) tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste riconosciute a livello regionale, designati dalle associazioni medesime"*»;

- dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 22.13:

«All'articolo 22, al comma 3, lettera c) *sostituire la parola "due" con "tre"*»;

- dagli onorevoli Morinello ed altri:

emendamento 22.2:

«All'articolo 22, al comma 3, lettera c) *sostituire la parola "due" con "tre"*»;

- dall'onorevole Di Martino:

emendamento 22.4:

«All'articolo 22, al comma 3 lettera c), *sostituire la parola "due" con la parola "uno"*»;

- dagli onorevoli Piro e Guarnera:

subemendamento 22.3.1:

«*Sopprimere le parole "tra quelle"*»;

- dagli onorevoli Piro e Guarnera:

subemendamento 22.3.2:

«*Sostituire le parole "dell'associazione ambientalista maggiormente rappresentativa" con "per ciascuna delle associazioni ambientaliste operanti"*»;

- dall'onorevole Di Martino:

emendamento 22.7:

«All'articolo 22, al comma 3 lettera d) *sopprimere l'intera lettera*»;

- dagli onorevoli Bufardeci ed altri:

emendamento 22.9:

«All'articolo 22, comma 6 *aggiungere in coda: "È convocato altresì dalla ripartizione faunistica venatoria competente per territorio per fornire parere su tutte le iniziative istituzionali attinenti all'attività venatoria di competenza della stessa"*»;

- dagli onorevoli Zanna e Capodicasa:

emendamento 22.17:

«All'art. 22, è aggiunto il comma 7: "Il comitato di gestione per i compiti assegnati può avvalersi della collaborazione delle associazioni venatorie, agricole, protezioniste e cooperative del settore con le quali può stipulare convenzioni. Il comitato, con voto espresso a maggioranza assoluta dei presenti, può deliberare eventuale tassa di partecipazione economica all'ATC, che non può superare il 50% della tassa regionale di cui alla presente legge"».

Si passa all'emendamento 22.10 degli onorevoli Piro e altri.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, l'articolo 22 stabilisce i compiti e l'organizzazione interna dell'ambito territoriale, definendo anche modalità di funzionamento e di composizione dell'organismo di gestione dell'ambito territoriale.

È un articolo lungo – otto commi – al quale sono stati presentati numerosi emendamenti tra i quali uno interamente sostitutivo, presentato dal mio gruppo, che configura un'ipotesi diversa da quella qui formulata.

Tuttavia ritengo che, non essendoci contrasti di fondo, ma necessitando l'articolo soltanto di un momento di verifica e di misurazione della portata degli emendamenti presentati, l'Assessore ed il Presidente della commissione potrebbero trovare utile – piuttosto che andare avanti nell'esame di ogni singolo emendamento, spesso ad ognuno di noi sfuggendo il senso generale di quello che stiamo facendo – proporre o al limite accettare – la proposta potrei formularla anch'io – l'accantonamento momentaneo dell'articolo per trovare quei punti su cui alla fine si potrà sintetizzare la discussione e quindi accelerare il suo esame.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, l'articolo 22 è accantonato con gli emendamenti presentati allo stesso.

Si passa all'esame dell'articolo 23, del quale dò lettura:

«Art. 23

Utilizzazione delle aree ai fini della gestione programmata della caccia. Fondi chiusi.

1. Il proprietario o il conduttore di un fondo, incluso nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del piano, avanzare all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste richiesta motivata.

2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentita la Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, entro sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, delibera

in ordine alla medesima e fornisce al richiedente comunicazioni sulle determinazioni assunte.

3. La richiesta è accolta qualora risulti compatibile con le prescrizioni per l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria. È altresì accolta nei casi nei quali l'esercizio della caccia sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando la pratica venatoria sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale o zootecnico.

4. L'esercizio venatorio è comunque vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti, i carrubeti fino alla data del raccolto; i vivai, le coltivazioni floreali e gli orti, i terreni coltivati a soia, a mais per la produzione di seme, fino alla data del raccolto.

5. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. L'esistenza di fondi chiusi alla data di entrata in vigore della presente legge e l'istituzione successiva dei medesimi devono essere comunicate alle Ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni.

6. I divieti di cui al presente articolo sono resi noti mediante tabelle apposte a cura e spese del proprietario o conduttore del fondo, che delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.

7. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

8. A partire dalla stagione venatoria 1998-1999 le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 842 del codice civile si applicano nella Regione in conformità a quanto disposto dall'articolo 15, comma 11, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Piro e altri:

emendamento 23.11:

«L'intero articolo 23 è sostituito dal seguente: Comitato di gestione dell'ATC

1. Per ogni ATC viene costituito un Comitato di gestione di cui fanno parte:

un rappresentante dei cacciatori iscritti in quell'ATC scelto fra una terna proposta dalle associazioni dei cacciatori presenti in provincia;

un rappresentante dei proprietari e conduttori dei fondi inclusi nell'ATC;

un rappresentante dei comuni che insistono nell'ATC;

un rappresentante degli agricoltori residente all'interno dell'ATC scelto fra una terna proposta dalle associazioni di categoria degli agricoltori presenti in provincia;

un rappresentante scelto tra quelli designati dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente ai sensi della legge 349/86 ed operanti in Sicilia da almeno cinque anni;

2. Il Comitato di gestione dell'ATC assolve i seguenti compiti:

a) collabora alla stesura del piano di gestione annuale e della relazione consuntiva;

b) è chiamato ad esprimere parere consultivo sulla stesura definitiva di tali piani prima della presentazione ai competenti organi che devono approvarli;

c) su proposta del responsabile delibera le

spese per la gestione dell'ATC utilizzando i fondi a ciò destinati ed eventuali ulteriori fondi derivanti da contributi volontari;

d) prende parte alle attività di aggiornamento del catasto ambientale e all'organizzazione dei censimenti annuali della fauna;

e) organizza la partecipazione dei cacciatori alle attività di salvaguardia e di miglioramento ambientale, alla difesa del territorio dagli incendi e da altre cause di degrado;

f) promuove azioni tese alla conservazione, tutela e ripristino ambientale.

3. Il Comitato di gestione è nominato con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti non possono essere riconfermati»;

- dall'onorevole Di Martino:

emendamento 23.7:

«Al comma 1 dell'articolo 23 sostituire alle parole "trenta giorni" le parole "sessanta giorni"»;

- dall'onorevole Di Martino:

emendamento 23.8:

«Al comma 1 dell'articolo 23 sopprimere la parola "motivata" dell'ultimo rigo»;

- dagli onorevoli Crisafulli e altri:

emendamento 23.14:

«All'articolo 23, comma 2 secondo rigo sostituire "Ripartizioni Faunistico Venatorie" con "province regionali"»;

- dall'onorevole Di Martino:

emendamento 23.10:

«Al comma 3 dell'articolo 23 sopprimere quanto riportato tra le parole "accolto" del primo rigo e le parole "nei casi" del terzo rigo»;

- dagli onorevoli Morinello e altri:

emendamento 23.3;

«Al comma 4 dell'articolo 23 aggiungere dopo le parole "vigneti" le parole "terreni forestati con Regolamento C.E.E. n. 2080 e terreni destinati a ripristino naturale come da Regolamento C.E.E. n. 2078"»;

– dall'onorevole Di Martino:

emendamento 23.9;

«Al comma 5 dell'articolo 23, sostituire alle parole "metri 1,20" del terzo rigo, "metri 1,50" del quinto rigo e "tre metri" del quinto rigo, le parole "un metro"»;

– dagli onorevoli Morinello e altri:

emendamento 23.1;

«All'articolo 23, comma 5, sopprimere al terzo rigo dopo la parola "chiusura" le parole "di altezza non inferiore a metri 1,20"»;

– dagli onorevoli Bufardeci e altri:

emendamento 23.5;

«All'articolo 23, comma 5, al terzo rigo del comma sostituire il numero "1,20" con il numero "1,50"»;

– dagli onorevoli Morinello e altri:

emendamento 23.2;

«All'articolo 23, comma 5, lettera d), sopprimere le parole "il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri"»;

– dagli onorevoli Piro e altri:

emendamento 23.12;

«All'articolo 23, al comma 5, lettera d), sopprimere le parole "il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri"»;

– dal Governo:

emendamento 23.4;

«All'articolo 23, comma 8, sostituire le parole "1998-1999" con le seguenti "1997-1998"»;

– dagli onorevoli Bufardeci e altri:

emendamento 23.6;

«All'articolo 23, comma 8, sostituire le parole «stagione venatoria 1998-99» con «stagione venatoria 1997-98»»;

– dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 23.13.

«All'articolo 23, comma 8, sostituire le parole "1998-1999" con "1997-1998"».

Si inizia con l'emendamento 23.11 degli onorevoli Piro ed altri.

PIRO. Signor Presidente, è errata la collocazione all'articolo 23; l'emendamento va inteso presentato all'articolo 22.

PRESIDENTE. L'emendamento 23.11 viene accantonato perché da intendersi presentato all'articolo 22.

Per assenza dall'Aula del firmatario gli emendamenti 23.7, 23.8, 23.9 e 23.10 s'intendono decaduti.

L'emendamento 23.14 è precluso.

Si passa all'emendamento 23.3 dell'onorevole Morinello ed altri.

MORINELLO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 23.1 degli onorevoli Morinello ed altri.

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

CUFFARO, assessore per l'agricoltura e le foreste. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della commissione?

GRIPPALDI, presidente della commissione e relatore. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 23.5.

Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole si alzi, chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa agli emendamenti 23.2 e 23.12 di analogo contenuto.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, io non conosco minutamente l'idrografia della nostra regione, però debbo dire che la norma, essendo stata ripresa integralmente dalla legislazione nazionale, qualche perplessità ce l'ha suscitata.

Perché? Perché qui si prevede che l'attività venatoria sia considerata vietata – e credo non lo contesti nessuno – nei fondi chiusi dalle reti metalliche (metri 1,20), da muri, o che siano delimitati da corsi o specchi d'acqua perenni – e questa è la parte che contestiamo – il cui letto abbia una profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno tre metri.

Nel nostro Paese ci sono fiumi anche molto più ampi; anzi, ce ne sono moltissimi – non solo il Po, il Tevere, l'Arno, ma moltissimi fiumi del Nord Italia, della Pianura Padana, delle regioni appenniniche – che presentano sicuramente caratteristiche tali da rientrare perfettamente nella previsione della legge. Ripeto quanto detto all'inizio; non conosco bene l'idrografia di tutti i fiumi siciliani, però qualche dubbio su quanti fiumi siciliani posseggano queste caratteristiche – soprattutto quella relativa alla profondità di un metro e mezzo – mi viene. Per cui l'applicazione della norma "*sic et simpliciter*" come ripresa dalla normativa nazionale, fa sì che le

zone delimitate dai corsi d'acqua non siano interdette alla caccia, tranne, forse, qualche zona del Simeto (ma forse neanche questo fiume raggiunge la profondità di un metro e mezzo). Allora io sottoporrei la necessità di prevedere una norma più restrittiva delle misure, in considerazione della particolare natura del territorio siciliano e della particolarità dei nostri fiumi, pochissimi dei quali sicuramente posseggono le caratteristiche previste dalla norma. E dunque, o si individua una misura più confacente a quella che è la realtà siciliana, altrimenti si tratta di una norma francamente irridente. Io credo che non giovi alla struttura della legge lasciare la previsione così com'è.

PRESIDENTE. Pongo congiuntamente in votazione gli emendamenti 23.2 e 23.12. Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi, chi contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa agli emendamenti 23.4, 23.6 e 23.13, tutti di analogo contenuto.

Li pongo congiuntamente in votazione.

Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Sono approvati)

Pongo in votazione l'articolo 23 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'articolo 24. Ne dò lettura:

«Art. 24.

Aziende faunistico-venatorie

1. Entro i limiti percentuali del territorio agro silvo pastorale regionale, previsti dall'articolo 13, comma 6, in conformità all'articolo 12, comma 1, lettera e), l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su richiesta degli interessati per il tramite delle Ripartizioni faunistico venatorie può autorizzare l'istituzione di aziende faunistico venatorie e di aziende agro venatorie.

2. Sono aziende faunistico-venatorie quelle costituite da uno o più fondi contigui aventi in complesso una superficie non inferiore a 300 e non superiore a 2.000 ettari, ed aventi come scopo prioritario il mantenimento, l'organizzazione ed il miglioramento degli ambienti naturali anche ai fini dell'incremento della fauna selvatica. All'interno delle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto.

3. Le aziende faunistico-venatorie, per l'ottenimento dell'autorizzazione di cui al comma 1, debbono:

- a) presentare programmi di conservazione e ripristino ambientale;
- b) presentare piani di intervento a fini di ripopolamento faunistico e naturalistico;
- c) presentare programmi di abbattimento e di assestamento finalizzati al mantenimento dell'equilibrio biologico ed al raggiungimento di valide prospettive di miglioramento e di potenziamento della presenza faunistica;
- d) fornire adeguata descrizione delle attività di vigilanza;
- e) impegnarsi ad effettuare il prelievo e la consegna di esemplari di fauna alle Ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio, a

fini di ripopolamento di cui all'articolo 46, nella misura stabilita con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;

f) rendere noti la tariffa di abbattimento ed il numero dei capi, che non può comunque superare quello stabilito dal calendario venatorio;

g) fornire documentazione attestante il consenso scritto dei proprietari e dei conduttori dei fondi facenti parte dell'istituenda azienda, nonché lo svolgimento di tutti i programmi e le attività conseguenti, il rispetto degli obblighi assunti e di quelli comunque previsti dalle norme di legge o dal provvedimento di autorizzazione.

4. Le aziende faunistico-venatorie sono soggette al pagamento della tassa annuale di concessione regionale, nella misura prevista dall'articolo 29, comma 4, nonché all'obbligo della tabellazione nei modi previsti dall'articolo 23.

5. Nelle aziende faunistico-venatorie l'abbattimento dei capi nei periodi nei quali è consentito lo svolgimento dell'esercizio venatorio e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di approvazione del piano, è effettuato, per non meno del 50% del relativo volume globale, da un numero predeterminato di titolari di licenza di porto d'armi per uso di caccia, nominativamente autorizzati dalla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, secondo una graduatoria basata sull'ordine cronologico di presentazione delle domande e, per la rimanente parte, dal concessionario e/o dai titolari di licenza di porto d'armi per uso di caccia, in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge, nominativamente autorizzati dal concessionario stesso.

6. Fermo restando quanto stabilito dal comma 5, l'esercizio venatorio è vietato in tutto il territorio costituito in azienda faunistico-venatoria. Ai trasgressori vengono applicate le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

7. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere revocata dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del Comi-

tato regionale faunistico-venatorio, per inadempienze comprovate agli obblighi contenuti nei piani ed indicate nel presente articolo.

8. L'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria è autorizzata con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste per un periodo di cinque anni. Alla scadenza l'autorizzazione può essere rinnovata, previo parere del Comitato regionale faunistico-venatorio. Con lo stesso decreto di autorizzazione sono approvati i programmi ed i piani di cui al precedente comma 3».

Comunico che all'articolo 24 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Morinello ed altri:

emendamento 24.2:

«L'articolo 24 è sostituito dal seguente articolo: "Aziende faunistiche venatorie e agrituristico venatorie"

1. Le Amministrazioni provinciali territorialmente competenti, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, rilasciano concessioni per l'istituzione di aziende faunistico venatorie e di aziende agrituristico venatorie di cui all'art. 16 della legge n. 157 del 1992, secondo le norme indicate nell'apposito regolamento, che l'A.R.S. approva entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. L'estensione delle singole aziende faunistico venatorie non può essere inferiore a 100 ettari. L'estensione delle singole aziende agrituristico venatorie non può essere inferiore a 40 ettari.

3. La concessione di azienda faunistico venatoria e di azienda agrituristico venatoria ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile.

4. La concessione che prevede...»;

- dagli onorevoli Crisafulli ed altri:

emendamento 24.11:

«All'articolo 24, al comma 5, quinto rigo, sostituire le parole "Ripartizioni Faunistico Venatorie" con "Province Regionali"; al comma 1, sesto rigo, sostituire le parole "Ripartizioni Faunistico Venatorie" con "Province Regionali";

- dal Governo:

emendamento 24.1:

«Alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole: "sentito l'Istituto Nazionale della fauna selvatica";

- dall'onorevole Di Martino:

emendamento 24.8:

«All'articolo 24, comma 2, sopprimere quanto riportato tra le parole "contigui" del secondo rigo e le parole "ed aventi" del quarto rigo»;

- dagli onorevoli Bufardecì ed altri:

emendamento 24.5:

«All'articolo 24, al terzo rigo del comma 2, sostituire rispettivamente i numeri "300" e "2.000" con i numeri "200" e "1.000";

- dagli onorevoli Zanna e Capodicasa:

emendamento 24.10:

«All'articolo 24, al comma 2, 7° rigo, dopo le parole "...della fauna selvatica" aggiungere la parola "autoctona";

- dall'onorevole Di Martino:

emendamento 24.6:

«All'articolo 24, al comma 2, sopprimere le parole "posteriormente alla data del 31 Agosto" dell'ultimo rigo»;

- dal Governo:

emendamento 24.3:

«All'articolo 24, al comma 5 le parole "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento";

- dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 24.9:

«All'articolo 24, al comma 5, sopprimere le parole da "delle domande e" fino a "concessionario stesso"»;

- dal Governo:

emendamento 24.4:

«All'articolo 24, al comma 8 le parole "periodo di cinque anni" sono sostituite dalle seguenti "periodo di dieci anni"»;

- dall'onorevole Di Martino:

emendamento 24.7:

«All'articolo 24, al comma 8 aggiungere dopo le parole "cinque anni" le parole "dietro parere dell'I.F.N.S."».

Gli emendamenti 24.2 degli onorevoli Morinello e altri, e 24.11 degli onorevoli Crisafulli e altri sono dichiarati preclusi.

Si passa all'emendamento 24.1 del Governo.

Lo pongo in votazione.

Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Per assenza dall'Aula del firmatario dichiarato decaduto l'emendamento 24.8.

Si passa all'emendamento 24.5 degli onorevoli Bufardecì ed altri.

BUFARDECI. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUFARDECI. Signor Presidente, l'emendamento ha come motivazione il ritenere eccessive le misure indicate nel testo del disegno di legge, che finirebbero per penalizzare tutte le altre situazioni, inclusi i centri privati di produzione di selvaggina e gli allevamenti di fauna a

scopo di ripopolamento, comprese in quel 15% del territorio destinato alla caccia a gestione privata. Per cui riteniamo che ridurre i numeri previsti nell'articolo sia un fatto di aiuto. Insisto dunque sull'emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 24.10 degli onorevoli Zanna ed altri. Onorevole Zanna, lei insiste sull'emendamento?

ZANNA. Sì, perché si tratta di una specificazione tecnica.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario rimanga seduto.

(Non è approvato)

Per assenza dell'Aula del firmatario, l'emendamento 24.6 è dichiarato decaduto.

Si passa all'emendamento 24.3 del Governo.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, mi pare di comprendere che l'emendamento, nelle intenzioni del presentatore, in questo caso il Governo, tenda a configurare una misura più restrittiva e quindi a limitare le possibilità di prelievo venatorio nelle aziende faunistiche. Però inviterei l'Assessore ed il Presidente della Commissione a smentire il mio dubbio, perché c'è scritto: «Nelle aziende faunistico-venatorie l'abbattimento dei capi nei periodi nei quali è consentito lo svolgimento dell'esercizio venatorio e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di approvazione del piano, è effettuato per non meno del 50% del relativo volume globale, da un numero predeterminato di titolari». Mi fermo qui.

Personalmente collegherei la previsione "per non meno del 50%" ad un numero predeterminato di titolari, non al volume complessivo che può essere prelevato; ho l'impressione invece, da quanto lei mi ha detto, che il "non meno del 50%", e quindi l'emendamento del 10%, lo si voglia collegare al volume complessivo che può essere prelevato.

La cosa non è indifferente perché, a seconda che 'per non meno del 50%' si ricollegli al numero predeterminato di titolari o al volume complessivo che può essere prelevato, il senso dell'emendamento cambia totalmente.

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Si riferisce al volume della fauna; i cacciatori non sono volumi, sono numeri!

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 24.3.

Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 24.9 degli onorevoli Piro ed altri.

Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario rimanga seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 24.4 del Governo.

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Per assenza dall'Aula del firmatario, l'emendamento 24.7 è dichiarato decaduto.

Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'esame dell'articolo 25. Ne do lettura:

«Art. 25
Aziende agro-venatorie

1. Sono aziende agro-venatorie le aziende agricole, singole o associate, di superficie non inferiore a 30 ettari e non superiore a 300 ettari, nelle quali viene esercitata, oltre ad un'attività agricola prevalente, un'attività venatoria anche di tipo alternativo mediante l'immissione e l'abbattimento di fauna di allevamento. Possono inoltre essere considerate aziende agro-venatorie quelle nelle quali l'attività agricola prevalente sia rivolta all'allevamento della selvaggina.

2. Le aziende agro-venatorie sono soggette a tassa di concessione regionale nella misura di

cui all'articolo 30, comma 4, e vengono istituite con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste sulla base delle risultanze di un'istruttoria tecnica curata dalla Ripartizione faunistico-venatoria competente, che accerta, tra l'altro, la compatibilità dell'esercizio venatorio con le altre attività che si svolgono sia nell'azienda che nella zona, tenendo conto che la superficie messa a disposizione per attività venatoria non può risultare inferiore a 10 ettari.

3. Le aziende agro-venatorie, ai fini del loro riconoscimento, devono, oltre a svolgere un'attività conforme a quanto stabilito nei commi precedenti:

a) essere situate preferibilmente in territori di scarso rilievo faunistico;

b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi della vigente normativa comunitaria in materia di ritiro delle terre dalla produzione.

4. Le aziende agro-venatorie possono utilizzare anche specie di fauna diverse da quelle indicate all'articolo 18 purché le relative immisioni e modalità di abbattimento seguano le prescrizioni di volta in volta dettate dalla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio. Per la fauna di allevamento immessa per l'esercizio della caccia alternativa durante l'intero anno solare non si applicano limiti giornalieri per i capi abbattuti.

5. Possono essere riconosciute quali aziende agro-venatorie le aziende agrituristiche operanti nel territorio regionale in conformità alla normativa vigente».

Comunico che all'articolo 25 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dall'onorevole Morinello:

emendamento 25.7:
«Sopprimere l'articolo 25»;

- dal Governo:

emendamento 25.6:

«All'articolo 25, comma 1 sono soppresse le parole: «e non superiore a 300 ettari»»;

- dall'onorevole Di Martino:

emendamento 25.1:

«All'articolo 25, comma 1, sopprimere le parole «di superficie non inferiore a trenta ettari e non superiore a trecento ettari»»;

- dagli onorevoli Bufardecì ed altri:

emendamento 25.8:

«All'articolo 25, al secondo e terzo rigo del comma 1, sostituire rispettivamente i numeri «30» e «300» con i numeri «20» e «200»;

dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma: «6. Un'azienda agro-venatoria può essere istituita anche all'interno di un'azienda faunistico-venatoria»»;

- dagli onorevoli Zanna e Capodicasa:

emendamento 25.11:

«All'articolo 25, comma 1, 6° rigo, dopo le parole «...l'abbattimento di fauna» aggiungere la parola «autoctona»»;

emendamento 25.12:

«All'articolo 25, alla fine del comma 1 aggiungere: «Le suddette aziende agro-venatorie devono comunque avere le caratteristiche previste dall'art. 16, comma 2, lettere a) e b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157»»;

- dagli onorevoli Morinello ed altri:

emendamento 25.5:

«All'articolo 25, ai commi 2 e 4 le parole «Ripartizioni faunistico-venatorie» vengono sostituite con le parole «Province regionali»»;

emendamento 25.4:

«All'articolo 25, ai commi 2 e 4 sostituire le parole «Ripartizione faunistico-venatoria» con «Provincia regionale»»;

– dagli onorevoli Crisafulli ed altri:

emendamento 25.15:

«All'articolo 25, comma 4, rigo quinto, sostituire le parole R.F.V. con "Province Regionali"»;

– dall'onorevole Di Martino:

emendamento 25.2:

«All'articolo 25, comma 2, dopo la parola "competente" aggiungere le parole "e dietro parere dell'Istituto Nazionale Fauna Selvatica"»;

– dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 25.9:

«All'articolo 25 sopprimere il comma 4»;

– dall'onorevole Di Martino:

emendamento 25.3:

«Sopprimere l'intero comma 4»;

– dagli onorevoli Zanna e Capodicasa:

emendamento 25.13:

«All'articolo 25, comma 4, 6° rigo, dopo le parole "...fauna di allevamento immessa" aggiungere le parole "e opportunamente contrassegnata"»;

– dall'onorevole Zanna:

emendamento 25.14:

«All'articolo 25, comma 4, 7° rigo, sostituire le parole "durante l'intero anno solare" con le parole "durante tutta la stagione venatoria"»;

– dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 25.10:

«Sopprimere il comma 5».

Si passa all'emendamento 25.7, dell'onorevole Morinello. Lo pongo in votazione.

Il parere del Governo?

CUFFARO, assessore per l'agricoltura e le foreste. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, presidente della Commissione e relatore. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 25.6 del Governo. Lo pongo in votazione.

Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Per assenza dall'Aula del firmatario, l'emendamento 25.1 è dichiarato decaduto.

Si passa all'emendamento 25.8 dell'onorevole Bufardeci, che è precluso relativamente alla prima parte essendo stato approvato l'emendamento del Governo; la seconda parte verrà esaminata successivamente, quando tratteremo l'emendamento 25.10.

ZANNA. Dichiaro di ritirare gli emendamenti 25.11 e 25.12.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Dichiaro preclusi dall'esito della votazione dell'emendamento 4.8 gli emendamenti 25.5, 25.4 e 25.15.

Per assenza dell'Aula del firmatario, gli emendamenti 25.2 e 25.3 sono dichiarati decaduti.

Si passa all'emendamento 25.9 dell'onorevole Piro.

Lo pongo in votazione.

Il parere del Governo?

CUFFARO, assessore per l'agricoltura e le foreste. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 25.13 dell'onorevole Zanna ed altri. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 25.14 dell'onorevole Zanna. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 25.10 dell'onorevole Piro. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento 25.8, dell'onorevole Bufardeci ed altri.

Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 25 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'esame dell'articolo 26. Ne do lettura.

«Art. 26.
Allevamenti di cani

1. I titolari di allevamenti di cani puri da caccia, che risultino iscritti all'albo dell'Ente nazionale della cinofilia italiano, riconosciuto dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, possono ottenere contributi nel limite del 50% della spesa ammessa, fino ad un massimo di lire 8 milioni, per l'acquisto di fattrici o di cani da monta selezionati e per il miglioramento delle attrezzature d'allevamento.

2. Per ottenere il contributo di cui al comma

1 il titolare dell'allevamento dovrà sottoscrivere l'impegno a restituire il contributo medesimo nel caso in cui l'attività dell'allevamento sia venuta a cessare prima di un quinquennio dalla data della riscossione.

3. I titolari di allevamenti del cirneco dell'Etna, oltre ai contributi di cui al comma precedente possono concorrere all'assegnazione di un premio annuale pari a 10 milioni. Tale premio sarà attribuito dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste a quell'allevamento che avrà ottenuto il maggior numero di riconoscimenti in esposizioni e prove omologate dall'Ente nazionale della cinofilia italiano. Il premio sarà determinato ed inserito in apposito capitolo del bilancio dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

4. I cani di razza pura allevati in Sicilia possono essere individuati mediante tatuaggio effettuato dall'Ente nazionale della cinofilia italiano attraverso le proprie delegazioni.

5. L'elenco dei cani tatuati dall'Ente nazionale della cinofilia italiano è inoltrato tempestivamente all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e a quello della sanità dalle delegazioni del medesimo ente competenti per territorio, al fine di costituire un apposito registro regionale.

6. Il tatuaggio dell'Ente nazionale della cinofilia italiano, relativo esclusivamente al riconoscimento di cani di razza pura, di cui all'elenco della Federazione cinologica internazionale sostituisce a tutti gli effetti la marchiatura di riconoscimento eseguita dalle unità sanitarie locali».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dall'onorevole Di Martino:

emendamento 26.1:
«Sopprimere l'intero articolo 26»;

- dal Governo:

emendamento 26.2:

«Al comma 1 dopo le parole "di cani puri da caccia", aggiungere: "con sede in Sicilia"»;

emendamento 26.3;

«Al comma 3 dopo la parola "Etna", aggiungere: "con sede in Sicilia"»;

- dagli onorevoli Bufardecì ed altri:

emendamento 26.4:

«Al comma 1 ed al comma 3, dopo le parole "i titolari di allevamenti" aggiungere "siciliani"»;

Per assenza dall'Aula del firmatario, l'emendamento 26.1 è dichiarato decaduto.

Si passa all'emendamento 26.2 del Governo.

CUFFARO, assessore per l'agricoltura e le foreste. Si tratta di allevamenti di cani di aziende che vengono dal nord e vengono a prendere contributi in Sicilia: è elementare.

PRESIDENTE. Mi volete spiegare una cosa? Se uno compra un cane gli diamo otto milioni?

CUFFARO, assessore per l'agricoltura e le foreste. Si riferisce ai titolari di allevamenti di cani puri da caccia, che risultano iscritti all'albo.

PIRO. Uno compra un cane e gli diamo 8 milioni, senza tanti infingimenti!

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, presidente della Commissione. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 26.3, del Governo. Lo pongo in votazione.

Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, presidente della Commissione. Favorevole a maggioranza.

PIRO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, io ho ovviamente un grande apprezzamento per gli animali, posso dire che li amo – a maggior ragione gli animali molto tipici – ma il cirneco dell'Etna rientra tra quelle specie che sono considerate protette, da sostenere sotto forma di contributi anche ai sensi della legge sui parchi.

Un proprietario di un cirneco "si fa d'oro" perché prende i soldi dal parco per il mantenimento del cirneco, prende 8 milioni per comprarlo e in più altri dieci milioni di premio annuale: non è possibile!

Per carità! – tutto l'apprezzamento per il cirneco dell'Etna – ma questo mi pare francamente eccessivo. Il cirneco dell'Etna, onorevole Gripaldi, è uno di quegli animali per cui i proprietari, e quindi anche gli allevatori, prendono i contributi dal parco dell'Etna, così come i proprietari di asini siciliani del parco delle Madonie prendono i soldi dall'Ente parco delle Madonie per il loro mantenimento.

Ma quante volte li dobbiamo pagare?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. È un premio annuale.

PIRO. Assessore, è un premio annuale di dieci milioni, più gli otto milioni per l'acquisto del cane, più i contributi al mantenimento che gli dà il parco dell'Etna. È un *business!*

PRESIDENTE. Onorevole Assessore, io presento io l'emendamento soppressivo del comma 3...

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. A uno solo lo diamo...

PRESIDENTE. Qui c'è il nome e il cognome della persona cui state dando i soldi.

Sospendo la seduta. Ne parliamo domani!

La seduta è rinviata a domani, mercoledì 13 agosto 1997, alle ore 10.30 con il seguente ordine del giorno:

I - Comunicazioni.

II - Discussione dei disegni di legge:

1) «Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio» (456 - 122 - 373 - 379 - 393 - 411 - 431/A) (Seguito);

2) «Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione e dell'Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1994» (263/A);

3) «Interventi finanziari straordinari per la riscossione dei tributi in Sicilia» (488/A).

III - Elezione di nove componenti del Consiglio Regionale per i Beni Culturali ed ambientali.

IV - votazione finale dei disegni di legge:

1) «Interventi a sostegno delle iniziative di lavoro autonomo e della piccola impresa» (405/A);

2) «Interventi in favore dei consorzi di bonifica» (471/A);

3) «Abrogazione del comma 2 dell'articolo 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 aprile 1997, recante "Autorizzazioni di spese per l'utilizzo delle somme accantonate nei fondi globali del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1997"» (472/A);

4) «Misure a favore di organismi anche a capitale pubblico o di imprese che operano nel settore della raccolta e trasformazione dei rifiuti industriali» (383 - 329/A).

La seduta è tolta alle ore 23.40

DAL SERVIZIO RESOCONTI
Il Direttore F.F.
Dott. Filippo Tornambé